

CXCIV.

TORNATA DI DOMENICA 5 LUGLIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Disegno e proposta di legge:	
Sindaco elettivo (<i>Discussione</i>)	Pag. 7167
Oratori:	
AMBROSOLI	7178
APRILE	7208
BACCELLI G.	7209
BALENZANO	7202
BERIO	7200
BRUNETTI G.	7201
CAMPI	7204
COSTA, <i>ministro guardasigilli</i>	7195
	7196-7203-04
DE NICOLÒ	7172-7200-04
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	7181
	7192-99-7200-06-09
FACTA	7197
IMBRIANI	7170
	7186-91-92-7208
LÀZZARO	7175
	7192-99-7206
LUZZATI I.	7199
MACOLA	7167-84
MECACCI	7194
	7196-7203
MEL	7207
MURATORI	7196
PANTANO, <i>relatore</i>	7186
	7192-93-94-96-7202-07-10
PINCHIA	7190
SALANDRA	7193-95-7205
SCHIRATTI	7176
SPIRITO F.	7203
STELLUTI-SCALA	7191-94
VERZILLO	7174
VISCHI	7190
Partecipazione nominale (Mancanza del numero legale).	7211

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Costa Andrea, di giorni 3; Papadopoli, di 2; Gamba, di 10. Per motivi di salute, gli onorevoli: Colosimo, di giorni 10; Zabeo, di 10. Per ufficio pubblico l'onorevole Marinelli, di giorni 6.

(Sono conceduti).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge comunale e provinciale, sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge comunale e provinciale, sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci.

Onorevole presidente del Consiglio, consente che si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Borgatta, segretario, legge: (V. Stampato 248-A-231-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Primo iscritto a parlar contro è l'onorevole Macola. Ha facoltà di parlare.

Macola. Non si potrà dire che si esagera, quando si afferma che è soverchia la leggerezza, con la quale elementi *conservatori*, per

La seduta comincia alle 14.5.
Suardo, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato.

quanto muniti della loro brava etichetta di liberali, appoggiano un disegno di legge, come questo che ci sta dinanzi.

Bisogna infatti chiudere gli occhi, per nascondersi un fenomeno, non nuovo del resto, ma che dovrebbe rendere più cauti e sospettosi; il fenomeno cioè del caloroso interessamento e della sapiente abilità, colla quale i rappresentanti dei partiti più avanzati, hanno saputo trasformare un progetto di legge, nelle sue primi origini, mite per le conseguenze, in una riforma gravida di incognite e di sorprese.

Desidero che non si dia un significato gretto e odioso a queste parole; perchè io capisco benissimo, come qualche volta ci si possa trovare d'accordo coll'Estrema sinistra (se non negli spasimi di amore per le alleanze all'estero) nelle proposte che toccano il senso umanitario. E accenno, come a un esempio di questo possibile accordo, ai provvedimenti per la Sicilia, sulla quale grava la cappa di piombo di un feudalismo, che i radicali dell'Estrema e i conservatori ragionevoli (*Si ride*) dovrebbero egualmente volere distrutto senza riguardi a uomini e a cose.

Ma in una questione essenzialmente politica, la quale nè è reclamata, nè lede le libertà civili (poichè la qualità di sindaco in quasi tutti i Comuni italiani viene accompagnata dall'altra assorbente di *ufficiale del Governo*), non si capisce, come si abbia a trascurare l'attitudine che prendono i partiti estremi.

In verità, i nostri avversari di quella parte della Camera, devono ridere di noi, quando pensano che la legislazione di questi ultimi anni, specie nelle riforme elettorali, le quali affermano sostanzialmente (e guai se passasse un accordo fra le masse) la preponderanza assoluta del numero sulla qualità, è dovuta esclusivamente ai loro rumori! — I cosiddetti uomini d'ordine della Camera (e abbraccio con questa parola i democratici della Sinistra, e gl'inzuccherati conservatori della Destra) si sono dimostrati infatti, così poco disposti alla resistenza, da diventare, parte, apostoli delle incessanti scoperte liberali reclamate *come necessità* (che nessuno sentiva) *dei tempi nuovi*; mentre i più degli altri hanno trovato più comodo trasformarsi in natanti di rimorchio; felici tutti però, di adagiarsi in quella culla di bambagia, che è la teorica inventata dagli avversari più interessati e

ormai passata in giudicato, *del lasciar per paura di peggio.* (*Commenti — Approva*)

Eppure i radicali, come i rivoluzionari di un tempo, risentono essi pur l'indole mite del paese; e, senza vole allusione a quei capi valorosi, che possono essere qui alla Camera, ma richiama genericamente agli elementi che li cedano, mi piace ricordare una certa satira di Canzio, il quale c'è stato con me più di qualche volta senza di energie collettive e individuali del paese, mi diceva: « che vuole! quando i rivoluzionari italiani, cioè, quando molti, fra essi, mostravano il nobile proposito di immolarsi sull'altare della patria, si inventavano quasi sempre in due provvidi carabinieri, coi quali seguiva questo di

— Dove va lei?

— Io?... Vado a far la rivoluzione

— Sa che non è permesso?

— Allora scusi... torno a letto!... (S)

Ma, lasciando lo scherzo, e per tornare in argomento, c'è da meravigliarsi, l'elemento conservatore non pensi, che ormai hanno i partiti estremi, e *neri*, perchè, anche senza il fucile, essi diventino ora più che in passato per specie quando la fiacchezza dei Governi di passaporto ai propositi loro. (*Bene!*)

Ora, l'ammettere a una affrettata promulgazione questa legge, appare proprio urtante, certo non meditata, non volutamente giustificata dalle parole e dagli argomenti già note del presidente del Consiglio, dette tempo fa in occasione dell'interrogazione dell'onorevole Schiratti, che, pure ammettendo e riconoscendo gli inconvenienti del sistema attuale, e può (e si capisce) raggiungere la perfezione e che sono dovuti del resto alle colpevoli dei ministri, si deve riconoscere ammettere gli inconvenienti e i pericoli, che genererebbe la legge attuale, adunque ragionevole, che prima di promulgare a cuor leggiero leggi di tanta importanza che vanno a coronare a piano a piano il programma dei partiti estremi, l'uomo di Stato deve riflettere alle conseguenze da cui possono porre ai vantaggi.

Ormai, o signori, noi ci troviamo di fronte a due avversari temibili: ai rossi e ai neri, e a due avversari tanto più pericolosi, tochè sorretti da un sistema elettor-

o, essi esercitano sempre maggior attrazione sulle masse, che ci sfuggono; e resi audaci dall'indifferentismo abitualmente occamente quietista delle classi dirigenti, tali nemmeno cogli occhi dei loro rappresentanti sanno scorgere in questo modo i sintomi di un *entente*, per ora par che si manifestano qua e là fra alcuni intransigenti dell'una e dell'altra parte io a una istituzione, garanzia del principio unitario e del principio d'ordine. (*Bene!*) ortamente i due nemici cui ho accennato non sono temibili nello stesso grado; è la maggioranza dei cattolici ha con noi tanta parte di conservazione ca e sociale; mentre sono minoranza fra i cattolici, che acquiscono le loro entro l'edificio nazionale; così che si può ve negli effetti di una politica saggiamente e arditamente conciliatrice per riconnell'orbita costituzionale. Però sarebbe ortuno, prematuro, imprudente, abbandonare ora ad essi, come ai radicali, ai quali concessione aumenta forze e stimoli, ni tanto importanti e devolute fino ad il Governo... da qualche anno troppo drito nelle continue transazioni parlarli. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).
 io dove la questione del sindaco eletto, sfidandosi dalle pudiche apparenze di provvedimento quasi amministrativo, si a questione altissima di Stato; e, baspersuadersene, rilevare le attribuzioni sime accordate al sindaco dei piccoli i, in causa della impossibilità, che ha ermo di avere nei centri un rappresentproprio, diretto.
 non mi sono affatto curato di esamin il punto di vista costituzionale la comdel decreto Rudini, che tre mesi fa, onscrando la elettività del sindaco i Comuni, ispirava la legge attuale; pensato, ora che si chiede la cresimamentamento, a leggere e a rileggere le discussioni, tenute nel 1887 qui denquesto argomento;... perchè di anno in a grazia del candore dei Titiri e dei di questa parte della Camera, la si politica del paese si modifica pronte.
 o riflettuto invece sulle condizioni del o che attraversiamo, e su queste ho la mia opposizione. E dopo aver rido dico che mi pare strano, che il Go-

verno e gli elementi conservatori e costituzionali della Camera, (compresi quelli più compromessi col *credo* di un liberalismo senza confini) abbiano potuto dimenticare, che le attribuzioni concesse al sindaco dei piccoli Comuni, sono tali da qualificare questa legge, *un disarmo di fronte ai partiti estremi*. (*Bene!* — *Rumori*).

E invero; il sindaco dei piccoli paesi ha autorità più estesa, sotto certi rapporti, di quella del sindaco delle grandi città. Ha la facoltà d'intimare l'arresto personale col'aiuto degli agenti dello Stato; dei carabinieri, per esempio; ha la tutela dell'ordine pubblico; ha il delicato incarico delle informazioni *riservate* politiche e rurali sui suoi amministrati; ha nelle mani l'ufficio anagrafi; stato civile, ecc.

Ora, quando pensate alla violenza della passione politica, che trasporta più di qualunque altra passione; quando pensate alla genesi elettorale che dà vita a queste cariche elettive; alla deficienza generale di istruzione, di educazione politica e di criterio della più gran parte degli eletti, che li rende inadatti anche alla tecnica più elementare dell'amministrazione, incapacità che è sempre stata uno dei più seri imbarazzi nelle nomine; quando pensate alla facilità con cui, questi elementi eletti dalle maggioranze, possono essere raggirati dai capi più autorevoli o più audaci; più ambiziosi o più settari, che si propongono come fine supremo, anche colla restrizione mentale del giuramento, una modificazione più o meno profonda, più o meno violenta dell'attuale stato di cose, e ne deducete i criteri, coi quali questi ufficiali del Governo disporranno della libertà personale altrui, coi quali interpreteranno il dovere di mantenimento dell'ordine pubblico, coi quali rilasceranno documenti di ufficio, io credo in coscienza, che senza larghi temperamenti la legge deva assolutamente respingersi.

L'altro giorno, l'onorevole Di Rudini, diceva che gli sarebbe parsa una vera ingenuità concedere facilitazioni ferroviarie ai socialisti, i quali avevano manifestato il candido desiderio di organizzare la rivoluzione in carrozza col ribasso del 40 per cento. (*Si ride*). E l'onorevole Andrea Costa, con un senso di maschia dignità non comune a tutti i rivoluzionari italiani, disposti piuttosto a chiedere il permesso dei prefetti prima di spartirsi l'offa sociale, replicava, che a lui era

parso ingenuo domandare allo Stato borghese, che deve difendersi, una concessione riservata abitualmente agli innocui gitanti delle ottobrate gioconde.

Ma... onorevole Rudini; se quella era una ingenuità, che cosa dire dell'incoraggiamento, che Ella dà a questa legge, la quale diventa un immenso e provvidenziale ombrello, steso sulla rivoluzione, perchè si organizzi al riparo dei colpi di sole e delle intemperie, che scendono dai cieli del potere esecutivo? (*Oh! oh!*)

Onorevole Rudini; noi non domandiamo persecuzioni; siamo uomini troppo moderni per invocarle; ma, poichè abbiamo la coscienza che deve avere Lei della difesa e del dovere di difesa di un sistema sociale, il quale noi intendiamo di conservare, le chiediamo almeno di non farci perdere la serietà dinanzi agli avversari, che strepitano qui dentro e ridono di fuori della nostra dabbenaggine.

Le sirene incantatrici dell'Estrema sinistra, coi dolci, coi vellicatori *flammenchi*, (*Ilarità — Commenti*) hanno attratto forse troppo in là la fulva figura del presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ex fulva. (*Ilarità*).

Macola. Ma... diffidi, onorevole Rudini, delle rosse sirene. Ascolti piuttosto i canti meno vellutati, ma meno addormentatori delle nere sirene della Destra, le quali conservano la garanzia di sane tradizioni caudate che un liberalismo in parte subito, ha voluto prudentemente obliate, ma che un amplesso infecundo non ha saputo ancora atrofizzare! (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Con questa legge viene proposta una delle riforme richieste da tanto tempo dalla vera democrazia. Però come è presentata, certamente lascia molto a desiderare, ed è suscettibile di molti miglioramenti. Anzi tutto però un pensiero si fa innanzi. Nel comunello il sindaco elettivo che cosa sarà? Sarà il feudatario del luogo. Quindi la necessità di una riforma che abolisca il comunello s'impone. Mi si dirà: ciò che lamentate non trovasi implicitamente nel sistema del sindaco nominato dal Governo?

Certo il Governo per lo più impone al

comunello il padroncino: ma il sindaco elettivo, nel comunello, sarà il padrone e assumerà l'aspetto più odioso ancora, insopportabile.

Parlo del lato etico della libertà del Comune.

Io voterò questa legge perchè con essa si afferma un principio; e quindi, ripeto voto di tutto cuore; ma fo osservare gl'invenimenti che in essa vi sono. Ed anzitutto impone la riforma del Comune. Il comune deve essere un ente che abbia in sé forze. E secondo me, eccetto casi rari, eccezioni di Comuni i quali si trovano distaccati parti montuose del paese, il Comune dovrà formare un aggregato di non meno di 100 abitanti.

Una voce. È troppo.

Imbriani. No, non è troppo. Il Comune avere vita propria, deve avere i mezzi esercitare l'attività propria se vogliamo avere l'autonomia comunale. I Comuni non possono avere elettori e debbono avere la scelta, se non hanno la scelta, hanno il feudatario, il quale s'impone, e, ripeto, sia feudatario democratico, sia feudatario aristocratico porta; è feudatario sempre, sempre tirano.

C'è poi un'altra questione, quella relativa al modo col quale deve essere nominato il sindaco. Deve essere nominato dal Comune o deve essere nominato dall'intero degli elettori con apposita elezione. Io propenderei per il secondo metodo.

È il metodo sicuro, il metodo che dà una larga base a colui, che deve essere il magistrato del Comune e che deve avere fiducia, non dei singoli consiglieri comunali, ma della maggioranza effettiva dell'elettorale, della popolazione, di tutti i cittadini. Perchè naturalmente noi vogliamo il suffragio universale, il suffragio largo. I cittadini hanno il diritto di scegliere il proprio magistrato ed il proprio capo.

E veniamo all'articolo 125, agli art. 125 e 126, due alinea. Si dice:

« I sindaci possono essere sospesi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, e, quando richiamati a servizio, sono tenuti a osservare di obblighi loro imposti per i quali persistono a violarli. »

Cominciamo dalla definizione dei motivi d'ordine pubblico. Quali sono i motivi gravi d'ordine pubblico? Vari sono i motivi per un ministro e

iscorso eterodosso o la votazione pro o contro di un candidato; per un altro potranno essere dei motivi ragionevoli, legittimi, come, per esempio, un sindaco che abbandona il Comune, quando scoppia un'epidemia.

Ma c'è l'arbitrio assolutamente! E qui giova richiamare l'attenzione della Camera sopra un'altra questione, sull'obbligo, cioè, che deve avere il potere esecutivo di presentare alla Camera le ragioni per le quali si rimuove un sindaco. Adesso basta l'affermazione di un ministro. C'è stato un ministro, e voi lo sapete, il quale ha creduto di poter sostenere, che non era violare la legge non presentare la relazione, e quindi presentava semplicemente il decreto di revoca. E voi vedete quanto ciò sia pericoloso.

Con la ragione dell'ordine pubblico, si rimuove un sindaco perchè il municipio ha mandato un saluto alla sacra memoria di Guglielmo Oberdan, del martire triestino, e vi sono gli esempi di parecchi sindaci rimossi per questa ragione.

Naturalmente il Governo non rimuoverà chi farà un voto di adesione alla triplice: non lo rimuoverà fosse anche un trattato peggiorato o mantenuto nella sua integrità, secondo le varie postille e le varie interpretazioni. Su questo punto va dunque richiamata l'attenzione della Camera.

Questo diritto di rimozione per ragione dell'ordine pubblico io non l'ammetto. Io ammetto, da uomo d'ordine, ma di libertà, perchè appunto senza ordine non vi può essere libertà, la sospensione appunto per casi legittimi, come quelli cui ho accennato, cioè, che un sindaco sia fuggito dinanzi ad un'epidemia, un sindaco che abbia commesso un reato, ecc., ecc.; ma immediatamente ci sia il ricorso al Consiglio di Stato e non possa mai essere rimosso dal potere esecutivo per semplice capriccio.

Questo è primo principio assoluto di libertà.

Ma c'è qualche cosa di peggio. È vero che la disposizione migliora la legge attuale, ma la legge attuale è legge reazionaria, e noi adesso discutiamo per migliorarla.

« Il sindaco rimosso per Decreto Reale non potrà essere rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo della ineleggibilità dev'essere specificato nel decreto di rimozione. »

Vedete quanto arbitrio è ancora lasciato al potere esecutivo!

Il sindaco, il quale può esser rimosso per un capriccio, per un arbitrio, per una violenza del potere esecutivo, non può per tre anni ricevere neppure la riparazione morale del Corpo elettorale o del Consiglio, secondo che la legge disponga della elezione del sindaco.

È una vendetta politica lasciata sempre aperta alla balia del potere esecutivo, che se ne può servire quando meglio crede. Accetto poi l'emendamento proposto dal deputato De Nicolò sebbene lasci un po' a desiderare nella prima parte:

« Nel caso che si proceda allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per urgenza, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, che non sospende però gli effetti del Decreto istesso. »

L'altra parte io l'approvo completamente:

« Dalla data del Decreto che convoca i Comizi politici elettorali, sino ad elezione compiuta, la facoltà di sciogliere i Consigli dei Comuni, compresi nella circoscrizione elettorale, s'intenderà sospesa. »

Perchè questa parte rappresenta una garanzia richiesta assolutamente contro l'arbitrio del Potere esecutivo, contro l'eventuale scioglimento dei Consigli comunali in rispetto delle lotte elettorali, mentre io questo scioglimento non lo vorrei ammesso che per un tempo brevissimo e per circostanze assolutamente straordinarie, per quanto è necessario alla convocazione dei Comizi e nulla più; in modo che un'Amministrazione succeda all'altra nel breve giro di 25 giorni. I cosiddetti commissari, secondo me, non dovrebbero che presiedere alle nuove elezioni e niente più. Ed andrei anche più in là, sino a consentire che per le nuove elezioni fosse formata una specie di magistratura *ad hoc*, la quale fosse destinata a quel compito delicatissimo e difficilissimo, e che affidasse per la sua imparzialità e per il suo disinteresse assoluto in simili lotte per lasciare il pieno e libero arbitrio agli elettori. Ma infine, finchè la legge è così, e poichè non vi sono altre proposte, io voto queste che ci sono, ed approvo quindi gli emendamenti dei deputati De Nicolò (che è il più importante) Triepi e Calleri, ed un altro emendamento che estende la ineleggibilità del sindaco anche ai collettori, emendamento cui ho posto testè anche la mia firma:

Il sindaco deve essere mondo da qualun-

que interesse con la pecunia del Comune; deve essere il tipo del magistrato disinteressato perchè è il disinteresse che dà la forza e crea la vera energia e moralità del magistrato. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicolò.

De Nicolò. Pare dunque all'onorevole Macola che questa volta si sia incontrato il Regio carabinieri con chi esercita mestiere abituale di pubblico dimostrante: che il Regio carabinieri abbia domandato al dimostrante: « dove vai? », che questo abbia risposto: « vado a fare una dimostrazione », che il Regio carabinieri invece di dire che ciò non è permesso dalla legge si sia messo a braccetto col dimostrante, e che insieme abbiano fatto la dimostrazione. Pare che così l'onorevole Macola, ricordandoci l'aneddoto del Regio carabinieri, abbia voluto ammonire quelli che egli chiama « conservatori inzuccherati. » Ora, onorevole Macola, io che sono conservatore quanto Lei, ma forse non come Lei, dico: questo accordo, per questa volta almeno, pare che possa farci desumere che la cosa è buona e non cattiva. E se l'accordo cade sopra una cosa buona, vuol dire che non può dar luogo ad interpretazioni cattive.

E qui ricorderò i precedenti di questa legge, di questa legge che, secondo me, arriva alla Camera più che matura. Ricorderò che una legge sul sindaco elettivo fin dal 1861 fu presentata da Marco Minghetti. Ricorderò che nel 1870 quel Giovanni Lanza, che per antonomasia era chiamato il carabiniere, presentava una legge sul sindaco elettivo.

Macola. Altri tempi.

De Nicolò. Lo vedremo questo, onorevole Macola. E poi il disegno di legge presentato nel 1870 con una ostinazione degna dell'uomo, dallo stesso Giovanni Lanza, fu ripresentato nel 1871. E quando nel 1889 venne discusso e approvato dalla Camera il testo della legge amministrativa la questione del sindaco elettivo, onorevole Macola, non solo venne messa dinanzi alla Camera, ma venne dalla Camera decisa, perchè il principio venne da essa proclamato, ma secondo me venne proclamato in un modo molto difettoso, perchè allora si disse: facciamo l'esperimento nei grossi Comuni, cioè nei capoluoghi di Provincia e di circondario e in quelle città che hanno una popolazione superiore a 10 mila abitanti e poi saremo illuminati per vedere se la mi-

sura potesse rendersi generale per tutti i Comuni del Regno.

Ora io, lasciando da parte la differenza dei tempi, alla quale accennava in una sua interruzione l'onorevole Macola, vorrei parlarlo ad indicarmi dal 1889 in poi quali sono stati gl'inconvenienti che si sono verificati in quei Comuni dove il sindaco è stato elettivo. Se questi inconvenienti egli mi saprà indicare io forse sarò con lui; ma finchè egli non mi avrà provato che il principio del sindaco elettivo consacrato in una legge che oramai sono dieci anni che noi applichiamo, sia pure nei modi ristretti, come dalla legge del 1889 venne stabilito, sino a quando non mi si proverà che quella legge in effetto, in attuazione, abbia presentato degli inconvenienti, io dico: l'esperimento è fatto, noi possiamo quindi sciogliere la riserva che la Camera s'impose nel 1889. Ma io ripeto che credo che nel 1889 si sia fatto male a porre in quel modo la questione; bisognava porla nel modo perfettamente opposto.

Io avrei cominciato dal fare l'esperimento nei Comuni di minor importanza. Io avrei concesso nel 1889 il sindaco elettivo ai Comuni inferiori ai 10,000 abitanti, avrei lasciata quella facoltà precisamente ai Consigli comunali dei piccoli Comuni, e mi sarei riservato, dopo un certo esperimento, di allargare poi l'applicazione del principio del sindaco elettivo ai grossi Comuni.

Ora fortunatamente per le conseguenze che dobbiamo trarne, l'esempio dei primi anni porta a questo: che nei grossi Comuni il sindaco elettivo non ha prodotto veruno degli inconvenienti che si temevano.

Quindi si può dire che la questione, non solo è matura come questione da portare dinanzi all'Assemblea, ma è matura e risolta sul terreno di fatto.

Parliamo di principii conservatori, d'interessi conservatori, ma dimentichiamo una cosa, che la difesa dei principii conservatori, che il terreno più adatto dove i principii d'ordine e di conservazione potranno sempre trovare un ultimo baluardo, è quello delle nostre campagne, delle nostre classi agrarie. (*Bene!*)

Ora i piccoli Comuni rappresentano appunto, di fronte ai grossi Comuni, questo principio di conservazione.

Ecco perchè, onorevole Macola, io dicevo

che sono conservatore quanto Lei, ma forse non come Lei.

L'onorevole Macola diceva: state in guardia: l'onorevole Pantano, rappresentante di tutto il partito radicale, profittando di un progetto ministeriale modesto nella forma, come modesto nelle intenzioni, ha saputo farsi da trarre fuori da quei modestissimi intenti, un disegno di legge di gravissima importanza, e, diciamolo francamente, perchè mi pare che anche francamente lo abbia detto e lo abbia accennato l'onorevole Macola, facendo così gl'interessi del partito radicale.

Il progetto ministeriale, me lo perdoni l'onorevole Di Rudini, da lui presentato, quando venne negli Uffici, evidentemente era un progetto al quale non si poteva dar altra diversa soluzione se non quella del sindaco elettivo. E qui io penso che l'onorevole Di Rudini, come primo atto del suo Governo mise fuori quel famoso decreto del 15 marzo, il quale, se non vado errato, prova che egli è venuto al potere coll'intenzione di risolvere il problema, e risolverlo nel senso più liberale. E questo fa il suo maggiore elogio.

Ieri fu domandato dall'onorevole Napoleone Colajanni: farà l'onorevole Di Rudini le elezioni?

Ora io dico: se l'onorevole Di Rudini farà le elezioni, semplicemente coll'aver accennato a questo disegno di legge, solo col non essersi opposto, anzi coll'averne quasi invocato la pronta discussione, darà alla Camera ed al paese la maggior garanzia e la miglior prova che se si accingerà a chiamare i comizi, lo farà colla massima lealtà ed onestà, perchè con questo progetto viene nelle mani del potere esecutivo a spezzare l'arma più potente ed efficace per far pressione sulla libertà di coscienza e del voto dei cittadini. Questo torna ad onore grande dell'uomo e del ministro.

Che se poi l'onorevole Di Rudini, non farà o non farà in ogni modo le elezioni, sarà ugualmente dato prova di onestà e lealtà politica, perchè avrà spezzato in mano dei deboli e insensibili successori, forse meno scrupolosi di lui, un'arma potente di pressioni e di violenze.

E quali sono le obiezioni che si fanno a questo disegno di legge?

L'onorevole Macola non ha saputo trovare una risposta di nuovo, me lo perdoni.

Egli ha detto che bisogna considerare la

importanza degli uffici che sono affidati ai sindaci, i quali non sono semplicemente i capi dell'amministrazione elettiva del Comune, ma sono anche funzionari governativi.

Io rispondo che, se è vero che nelle mani dei sindaci dei piccoli Comuni si accentrano anche funzioni di ufficiali di Governo, tuttavia queste funzioni sono le meno importanti, poichè il sindaco di un piccolo Comune avrà sempre minore importanza politica di quella che ha il sindaco di Milano, di Roma, di Napoli, di Palermo.

Infatti, quali sono queste funzioni affidate al sindaco come rappresentante dell'ente Governo?

L'onorevole Macola ha accennato ad una delle più importanti, quella delle informazioni... (*Interruzione dell'onorevole Macola*).

Non ci facciamo illusioni; come può influire sulla lealtà, sulla sincerità del modo con cui uno disimpegna le funzioni di sindaco, l'essere egli nominato dal Consiglio comunale o piuttosto dal Governo; giacchè anche in questo caso deve essere scelto tra la maggioranza del Consiglio?

Se l'onorevole Macola e quelli che consentono nelle sue teoriche venissero alla Camera a sostenere che il Governo può nominare il sindaco anche fuori della maggioranza del Consiglio comunale, allora forse io potrei essere con loro; ma sino a che questo sarà escluso e il sindaco dovrà essere scelto tra la maggioranza del Consiglio stesso, tutte le opposizioni che si fanno a questo disegno di legge, non possono avere nessuna seria consistenza.

Secondo me poi, il sindaco elettivo non sarà un immenso ombrello aperto sulla rivoluzione, come diceva con figura ardita l'onorevole Macola; ma sarà tutto al più un modesto paracqua, per mettere le maggioranze al riparo delle prepotenze che possono venire dall'alto, ed anco contro le prepotenze di ribelli minoranze; ed in questo caso questo ombrello io lo ritengo provvido, e sono disposto a dargli il mio voto.

Per non essere obbligato a riprendere la parola, rivolgerò ora una domanda alla Commissione ed all'onorevole presidente del Consiglio affine di conoscere il loro pensiero sull'emendamento da me proposto...

Presidente. Sarà meglio parlarne all'articolo relativo.

De Nicolò. Sta bene. Allora concludo col

dire che non mi pare che le ragioni che sono state messe innanzi contro questo disegno di legge possano reggere; quindi dichiarò che lo approverò, raccomandando inoltre alla Camera di voler votare in favore. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Verzillo.

Verzillo. Venuto al potere l'onorevole Di Rudini, fermò subito la sua attenzione su i sindaci di nomina regia. Anzi il bisogno di una riforma, d'una innovazione gli stava tanto nell'animo che, trovati parecchi decreti firmati dal Re e controfirmati dal ministro suo predecessore, credette di non darvi corso. E mise invece fuori il decreto per la designazione dei sindaci da parte del Consiglio comunale.

Il decreto era innocuo, poichè, data al Governo la facoltà di non tenere conto di quella designazione, potevano le cose restare come oggi, e dall'altra parte quel decreto provvedeva all'avvenire e non ai sindaci già scelti nelle minoranze per motivi giusti o per considerazioni politiche.

E quindi si pensò al capoverso da aggiungersi all'articolo 125 dell'attuale legge. Basta leggere questa proposta di legge, per convincersi che, se buono fu il fine del Ministero, i mezzi sono assai pericolosi.

« I sindaci nominati dal Re possono essere revocati dall'ufficio quando per fatto loro venisse ad essere turbato il regolare andamento dell'amministrazione comunale, e quando, invitati a dimettersi, vi si siano rifiutati. »

La cortesia d'animo dell'onorevole Di Rudini, generalmente riconosciuta, traspare anche dalla forma apparentemente cortese dell'ultima parte di questo capoverso e propriamente quando si parla dello *invito a dimettersi*. Ma questo inciso è superfluo. Dice già tutto la prima parte dell'articolo: *possono essere revocati, quando per fatto loro venisse ad essere turbato, ecc., ecc.*

Di questo fatto del sindaco resta giudice ed arbitro il potere esecutivo. È una facoltà straordinaria che va data al Governo.

La Commissione parlamentare ha il merito di avere ovviato a tutto ciò, con una riforma radicale, davvero reclamata dalla pubblica coscienza. La Commissione propone il sindaco elettivo in tutti i Comuni, e toglie così la disparità di condizioni tra il Comune che ha

un numero di abitanti superiore ai 10 mila e quello che ne ha meno. Inscritto contro dichiaro che voterò con entusiasmo questa parte sostanziale della legge.

Ho però a fare alcune considerazioni all'onorevole Commissione, riguardo alla revoca e riguardo all'articolo transitorio.

Questo bisogno di provvedere con la revoca, per i sindaci scelti nelle minoranze viene meno con la legge del sindaco elettivo in tutti i Comuni.

Però la Commissione ritiene che la revoca a differenza della rimozione, risponda meglio al concetto del sindaco elettivo. Nel contempo ha lasciato nella legge anche la rimozione sottraendola solo ai Consigli comunali e lasciandola pel Governo.

Presidente. Badi, onorevole Verzillo, ci anticipa una discussione, che ha sede opportuna nell'articolo 25.

Verzillo. Sarò breve. Pei Consigli comunali qualunque sia il numero degli abitanti, stabilito il diritto di revoca, disciplinato opportune e utili garanzie.

Io preferisco l'articolo 125, come è ora pur accettando il concetto di mitigare le conseguenze della rimozione. Almeno ora la rimozione è motivata per due ordini di idiosincrasie: ordine pubblico, mancanza ad obblighi imposti per legge. La revoca come l'ha intesa e concretata la Commissione, può invece avere una motivazione strana ed anche arbitraria.

La disposizione transitoria poi turba la bellezza della legge e direi quasi ne deturpa la bellezza.

Si è detto, ed io credo che sia vero, che l'onorevole Di Rudini, pur volendo e poter fare le elezioni generali, non sente il bisogno di valersi di armi, tanto usate per lo passato, e accetta la proposta del sindaco elettivo.

Ma con la disposizione transitoria che legge verrà in esecuzione tra due o tre anni e le elezioni dovrebbero avvenire molto prima. Ora l'articolo transitorio darebbe luogo a disparità di trattamento per Comuni della stessa importanza. Per i sindaci da nominarsi, la nomina va fatta dal Consiglio; per la gran maggioranza dei sindaci, già nominati, resta in vigore il Decreto Regio.

E non è tutto: questa non è una riforma modesta, ma una grande riforma adottata da Nazioni che sono molto dietro di noi per civiltà e per progresso.

Tali riforme richiedono esecuzione immediata, anzi, dico di più: io non saprei scompagnare l'applicazione di tale riforma dalle elezioni generali per i Comuni che hanno ora il sindaco di nomina regia.

L'onorevole Imbriani, nel suo programma eminentemente e lealmente radicale, vuole la elezione del sindaco fatta dal ceto elettorale. Se ciò non è possibile, si facciano le elezioni generali. Vi sono Comuni, per i quali la nomina del sindaco cadde su consiglieri della minoranza per ragioni di moralità.

E d'altra parte il ceto elettorale saprà indicare il sindaco, se non può eleggerlo, sia referendo una lista ad un'altra, sia dando una larghezza maggiore di suffragi a qualcuno della stessa lista.

Così soltanto questa legge sarà praticamente feconda di bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzaro.

Lazzaro. È superfluo dire che io sono favorevole a questo disegno di legge. Sono favorevole perchè esso applica un principio da me sempre sostenuto da che ho l'onore di sedere in Parlamento.

Accetto questo disegno di legge perchè è un primo passo verso la restaurazione della libertà elettorale politica. L'accetto, infine, perchè dal 1861 fino ad oggi da questa e da quella parte della Camera si è sempre domandata la riforma, che oggi con esso viene finalmente davanti alla Camera.

L'onorevole deputato Macola ha posto la questione sopra un campo quasi direi esclusivamente politico. Egli teme che questa riforma sia un passo ardito verso la rivoluzione. (*Commenti*).

Onorevole Macola, Ella, così colto, ha dimenticato forse che quello che domandiamo oggi, è già introdotto nei paesi retti a governo assoluto.

La Prussia, prima che divenisse Governo costituzionale, aveva il sindaco elettivo. L'Austria, la Spagna, il Portogallo e la Russia hanno pure il sindaco elettivo. Dunque nè la Spagna, nè il Portogallo, nè la Prussia, nè la Russia, nè l'Austria hanno avuto paura di questa riforma portasse alla rivoluzione.

E perchè questa paura dovremo averla noi, quando abbiamo già sperimentato la medesima riforma nei centri più popolosi e non inferiori a 10,000 abitanti?

L'onorevole Macola teme che, estendendo

questa riforma nei piccoli Comuni, possa prevalere il sentimento radicale o clericale intransigente. Ebbene, la nostra storia recentissima prova tutto il contrario.

Sono pochi mesi che a Roma si è solennizzato il 20 settembre e tutti i sindaci eletti nei Comuni, che avevano questa facoltà, o sono intervenuti, o hanno mandato dei delegati a rappresentare il sentimento unitario liberale del paese. E se c'è stato qualche sindaco che non abbia voluto intervenire a questa grande solennità è stato il sindaco di qualche principale città d'Italia.

La questione di fare differenza tra i piccoli ed i grandi Comuni è tutt'altro che nuova. Io ricordo che essa fu sollevata nella Commissione, nominata dall'onorevole Rattazzi nel 1867, della quale io aveva l'onore di far parte; fu sollevata e discussa lungamente anche nella Commissione nominata dall'onorevole Nicotera nel 1876, e che era presieduta dall'onorevole Peruzzi. E, se i miei onorevoli colleghi vorranno avere la cortesia di leggere il disegno di legge dell'onorevole Nicotera, che non venne in discussione alla Camera, per ragioni indipendenti dalla volontà della Commissione, vedranno che la questione era anche risolta, non solo in rapporto alla elezione del sindaco, ma altresì nei riguardi del sistema tributario ed amministrativo, che dovevano essere differenti, secondo la Commissione, nei Comuni grossi, da quelli dei Comuni piccoli.

Ma non è il caso di occuparsene ora; la potremo più opportunamente trattare quando verrà in discussione la riforma dei tributi locali.

Io non temo affatto che la elezione del sindaco nei piccoli Comuni possa portare quegli inconvenienti, che ha accennato l'onorevole Macola, poichè quegli inconvenienti possono essere di due sorte, amministrativi e politici.

In quanto a quelli politici ho già dimostrato che non sono da temersi.

In quanto agli amministrativi, si temono gli abusi di potere; ma che forse abusi di potere non si commettono anche oggi dove i sindaci sono nominati dal Governo? (*Bene!*) Se ne commettono tanto più che i prefetti li lasciano commettere, perchè sono sostenuti dal Ministero, e il Ministero li lascia commettere, perchè ha bisogno del voto di un deputato amico, e per aver questo permette

anche al prefetto di appoggiare il sindaco amico del deputato. (*Bravo!*)

Liberiamo adunque la nomina dei sindaci dalla ingerenza governativa, togliamo al Governo questa facoltà di nomina e siamo tutti concordi nel respingere certi ingiustificati timori. Così mostreremo anche al paese che non l'appoggio dei sindaci o del Governo ci ha portati in quest'Auta, ma soltanto la nostra forza e la simpatia che abbiamo ispirato agli elettori. Per queste ragioni son certo che la Camera unanime, o quasi, approverà questo disegno di legge.

L'onorevole Verzillo, che io non seguirò nelle sue considerazioni, teme che con la disposizione transitoria, per cui rimangono in ufficio i sindaci attuali, il Governo continui ad avere nelle mani l'arma di cui quasi tutti i ministri si sono serviti durante il periodo elettorale. Ma no, onorevole Verzillo, perchè basterà che il Parlamento abbia votata questa legge perchè tutti i sindaci, anche di nomina governativa, si sentano assolutamente sottratti ed alle revocazioni ed alle rimozioni, almeno per cause politiche. E quindi l'arma pericolosa in mano del Governo non ci sarà più dopo questa legge. Per conseguenza a me la disposizione transitoria non fa alcuna paura; ed io credo che la Camera oggi vorrà finalmente tradurre in atto ciò che è stato l'aspirazione, il desiderio, il lavoro, dirò così, di quanti uomini eminenti di qualsiasi partito hanno appartenuto al Parlamento italiano.

L'onorevole Macola dice che questo disegno di legge trae le sue origini dall'Estrema Sinistra; perchè, l'onorevole Pantano, che ne è il relatore, appartiene a quel radicalissimo partito. Ma l'onorevole Macola dimentica che questa riforma è stata domandata da uomini di Destra, dal Minghetti, dal Peruzzi e poi dal Lanza, ed in seguito anche dalla Sinistra; e che tanto la Destra quanto la Sinistra non erano certo partiti sovversivi, non erano partiti che volessero avviare il paese verso quella rivoluzione della quale tanto teme l'onorevole Macola.

Non si tratta quindi di un disegno di legge ideato solo da coloro che siedono alla Estrema Sinistra, perchè anzi esso è stato iniziato da tutti i partiti liberali; e tutti coloro che sentono veramente le nobili tradizioni del Parlamento italiano, dovunque siedano, vorranno, io spero, dare il loro con-

senso a questa riforma che segna un gran passo verso quella completa libertà elettorale di cui abbiamo urgente bisogno per poterci chiamare davvero Rappresentanza del paese (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

Schiratti. Nella tornata del 4 maggio ultimo scorso ebbi l'onore d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sopra la pubblicazione del Decreto 15 marzo 1896, relativo alla designazione dei sindaci da parte dei Consigli comunali; e forse la Camera ricorderà con quale parola animata e con quale commozione l'onorevole presidente del Consiglio affermasse la necessità di fare una riforma di questo genere alla legge comunale e provinciale, per ottenere quello che da lungo tempo si era proposto e che alla Camera stessa egli avanzava in forma di mozione sin nel 1888, che cioè il sindaco fosse reso elettivo in tutti i Comuni del Regno. Però alle osservazioni che io avevo l'onore di fargli egli rispondeva che non credeva di venire a questa riforma immediatamente, ma che il Decreto del 15 marzo era una preparazione, e che per il momento non era prudente di venire al sindaco elettivo. Egli aggiungeva che la questione involgeva una politica, forse delle più alte che si sieno presentate dinanzi alla Camera. Ora una questione politica implica in tutti, ma specialmente negli uomini di Stato, una lunga e larga preparazione ed avrebbe dovuto il Governo stesso venire di sua iniziativa dinanzi alla Camera con proposte concrete.

Ma il Governo, invece di attenersi a questi suoi doveri, si lasciò rimorchiare dalla Commissione parlamentare, la quale venne alle proposte che ora stanno dinanzi alla Camera senza la lunga preparazione cui accennava l'onorevole presidente del Consiglio.

Ricorderò le fasi per le quali il disegno di legge è passato nella Commissione, perchè da queste fasi si vedrà come il Governo abbia accolto le proposte della Commissione senza quella preparazione cui accennava l'onorevole presidente del Consiglio, e quasi improvvisamente, avendo trovato nella Commissione quel consenso alle sue antiche idee all'attuazione delle quali aveva posto per base il Decreto del 15 marzo 1896.

Il disegno di legge presentato dal Governo si limitava a modificare l'articolo 125 dell'

gge comunale e provinciale concernente la revoca dei sindaci.

Quando esso venne dinanzi alla Commissione, questa trovò che non rispondeva allo scopo, e sorse allora in essa il pensiero di cogliere l'occasione per introdurre nel progetto di riforma del sindaco elettivo, secondo la proposta di legge che aveva presentato alla Camera il nostro collega onorevole Del Balzo.

Invitato dalla Commissione, il presidente del Consiglio dichiarò alla Camera che accettava che la proposta di legge dell'onorevole Del Balzo fosse mandata alla stessa Commissione che esaminava il disegno di legge relativo alla revocazione dei sindaci. Così avvenne.

La Commissione si occupò allora del sindaco elettivo, ma conservando nel Governo il diritto di *veto*, del quale l'onorevole presidente del Consiglio aveva dichiarato di non volersi affatto disarmare, e nella sua tornata del 6 giugno, prese delle deliberazioni conclusive, e stabilì che la designazione dei sindaci dovesse fare dai Consigli comunali, con le norme prescritte dall'articolo 124 della legge comunale e provinciale.

Il concetto della Commissione era questo: che il Decreto del 15 marzo 1896 venisse mutato in legge. Essa voleva, cioè, che la nomina del sindaco venisse fatta per Decreto, e, secondo la designazione anzidetta; che il Governo avesse il diritto di *veto* quando i sindaci designati si trovassero nelle condizioni indicate dall'articolo 127 della legge comunale e provinciale, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge sui giurati.

Successivamente nella Commissione alcuni dei miei colleghi misero avanti l'idea di togliere al Governo quel diritto di *veto* del quale il presidente del Consiglio aveva dichiarato di non poter fare a meno, e, interpellato l'onorevole Di Rudini, questi dichiarò di accettare anche la nomina definitiva del sindaco da parte dei Consigli comunali, salvo soltanto i casi di ineleggibilità.

Ma, ritornando a quello che diceva nel principio del mio discorso, che cioè questa era delle più alte questioni politiche che non mai presentate alla Camera, la quale, quando affermava lo stesso presidente del Consiglio, meritava una lunga e larga pressione, come va che due giorni dopo dichiarò di non poter fare a meno del

diritto di *veto*, il Governo vi ha rinunciato, ed ha dichiarato di accettare la nomina del sindaco, eccettuando soltanto alcuni casi di ineleggibilità?

Considerando la gran massa dei Comuni al disotto dei 10 mila abitanti, io mi domando se sia stata abbastanza bene studiata la questione dal punto di vista della condizione morale, materiale e sociale in cui si trovano questi Comuni perchè si possa procedere con sicura coscienza ad una simile riforma.

Io in teoria sono per la maggiore libertà nella nomina degli amministratori per parte degli amministrati in qualunque associazione; ma quanto ai sindaci, che sono amministratori ed ufficiali governativi per funzioni delicatissime, ritengo che bisogna andare molto cauti.

Ponete infatti un Comune di 400 abitanti, dove il segretario comunale, come nella maggior parte dei casi, sia il padrone della situazione. Ammetto pure, come è generalmente, che il segretario sia un eccellente impiegato ed un galantuomo, ma è evidente che con la sua influenza sarà egli che farà nominare il sindaco, e così, da subordinato che dovrebbe essere diventerà il padrone. Come volete dunque dare tutta questa libertà ai Comuni, quando si sa in pratica come verrebbero nominati i sindaci? E poi c'è un'altra influenza, l'influenza clericale, quella più intransigente che in molti luoghi, sta attendendo con grande piacere l'attuazione di questa disposizione di legge, per poter meglio disporre delle rappresentanze comunali dei piccoli Comuni; mentre in altri invece avremo i partiti socialista e repubblicano che se ne varranno ai ben noti loro fini.

Nè vale il dire che il Governo ha il diritto di revoca e di remozione, perchè questo diritto non si può esercitare che dentro certi limiti; mentre ci sono casi d'ineleggibilità che non sono preveduti dalla legge.

Voi avete (e forse l'egregio relatore vi avrà pensato e vi provvederà con un emendamento), voi avete, per esempio, i falliti.

Questi, dopo essere incorsi nelle disposizioni del Codice penale, vengono a trattative coi creditori, che saldano col 10 o 15 o col 30 per cento, ed i creditori vengono ad accordi, pure di assicurarsi qualche cosa per timore di aver niente.

Il fallito ottiene poi di essere cancellato dal ruolo dei falliti; e noi vedremo della

gente che ha truffato, che ha rubato non essere colpita dall'ineleggibilità.

Ora io concludo le mie brevi osservazioni e dico: per dichiarazione del presidente del Consiglio, questo disegno di legge viene alla Camera senza preparazione, giacchè in due mesi di applicazione non si può giudicare degli effetti del decreto del 15 marzo.

Invece di attendere le risultanze di questa preparazione, il presidente del Consiglio ha accondisceso con troppa facilità alle proposte della Commissione.

Quindi allo stato presente delle cose, io credo che questo disegno di legge sia immaturo per essere deliberato dalla Camera; il paese non è per nulla preparato a questa grossa riforma, e l'unica deliberazione da prendere è quella di sospenderne l'approvazione per non disorganizzare più di quello oggi non sieno le nostre amministrazioni comunali togliendo al Governo l'esercizio di quella legittima tutela per l'ordine pubblico alla quale ha diritto, e mettendolo in continui conflitti coi Comuni per revocazioni o rimozioni di sindaci, alle quali dovrà di continuo ricorrere per violazioni di legge, o mancanza ai doveri che queste impongono.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ambrosoli.

Ambrosoli. Io non mi sarei opposto alla domanda di chiusura...

Presidente. Non si può chiudere la discussione non avendo ancora parlato il Governo.

Ambrosoli. Io la ringrazio di avermi dato facoltà di parlare, ma poichè ho udito domandare la chiusura, credo mio dovere avvertire la Camera che non mi sarei opposto al suo desiderio di chiudere la discussione, se non credessi che alcune cose dette dai precedenti oratori meritino adeguata risposta e che dopo gli eloquenti discorsi dei nostri colleghi ci dia ancora qualche cosa da spigolare in questo campo.

Se l'onorevole De Nicolò molto opportunamente non avesse ricordato che questo progetto del sindaco elettivo non è un fiore sbocciato testè, ma è antico patrimonio del partito moderato italiano; se l'onorevole Lazzaro dalla parte opposta della Camera molto lealmente non avesse riconosciuto e ricordato che questo disegno di legge porta la firma di uomini di Destra dal 1861 in poi, io avrei voluto ricordare all'onorevole Macola che

troppo precipitosamente egli accusò il verno e la maggioranza di aver quasi seguita un'iniziativa venuta da molto lontano, d'aver quasi per fiacchezza, secondato ciò che non forse nelle loro convinzioni.

L'onorevole Di Rudini non ha certo bisogno delle mie difese, ma tutti ricordino che nel 1888, discutendosi la legge comunale e provinciale, due emendamenti identici in forma furono presentati a questa Camera: il sindaco elettivo in tutti i Comuni; l'altro quella dell'onorevole Cavallotti e l'altro quella dell'onorevole Di Rudini.

La prova del fuoco dimostrò che allora erano ancora pochi nella Camera i difensori della libertà assoluta, quelli che avevano illimitata nella libertà. Cinquantatré, se non erro, furono i voti favorevoli all'emendamento Di Rudini, che fu respinto da oltre 200

Ma quando, pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, l'onorevole Del Turco, odierno autore della proposta, che si presentò su questo disegno di legge, presentò il suo emendamento, perchè oltre che ai luoghi di Provincia e di Circondario, dato il sindaco elettivo ai capoluoghi di Provincia, quell'emendamento ebbe 138 voti favorevoli e fu respinto per soli 19 voti di maggioranza.

Questo dimostra che in pochi mesi la Camera aveva fatto lunga strada.

Lo prova la storia dei progetti di legge di iniziativa parlamentare, che dopo l'andata in discussione della legge comunale e provinciale sono succeduti fino ad oggi.

Io ebbi l'onore di essere firmatario di questi progetti coll'onorevole Pinelli, seguito dall'onorevole Tittoni, che non cresce di non veder presente, perchè avrebbe eloquentemente ricordato l'una con la quale la Camera fece buon viso a quella sua iniziativa.

Essa fu ripresa e non combattuta, ma postergata dalle vicende parlamentari.

Ed ora si trova in discussione un progetto di legge, che non fu apertamente combattuto da nessuno, poichè nessuno osò negare che la istituzione del sindaco elettivo nei grandi Comuni abbia fatto un passo di prova.

Il voler sostenere che sia pericoloso questa riforma ai piccoli Comuni pare un atto di sfiducia per il nostro paese per la sua civiltà.

Io credo che non sia stato abbastanza messo in rilievo un fatto d'importanza capitale, che, cioè, il sistema italiano è precisamente il rovescio dei sistemi che in materia vigono in qualunque paese d'Europa: voglio dire, che dovunque il sindaco non è assolutamente elettivo, lo è però nei Comuni piccoli, e la questione sorse soltanto sulla opportunità di estendere l'istituzione ai grandi Comuni.

Perciò l'onorevole De Nicolò disse che, se si fosse trattato d'introdurre ora per la prima volta il sindaco elettivo, egli avrebbe cominciato dall'esperimentarlo nei piccoli Comuni, per vedere se poi più tardi si fosse potuto estendere ai grandi. Ora io dico: se negli Stati in cui il sindaco non è interamente elettivo, dove il Governo ha dovuto serbarsi questa che si reputa un'arma per la tutela degli interessi conservatori, ha sempre abbandonato la nomina del sindaco nei piccoli Comuni, riserbandosi quella dei grandi Comuni, non dobbiamo avere alcun timore noi di estenderla ai piccoli Comuni ora che essa ha fatto buona prova nei maggiori, ove si presentava più pericolosa.

Quel che è avvenuto in Francia si adatta a capello alla nostra discussione; poichè se l'onorevole Bonghi nel 1888, rispondendo all'onorevole Lacava, diceva che è inutile invocare le legislazioni straniere quando non si può garantire la perfetta identità delle circostanze, è per altro indiscutibile che la nostra organizzazione amministrativa fu desunta dalla francese.

Ora in Francia nel 1848, quando le due scuole, la liberale e la conservatrice, vennero in urto su questa questione, che cosa avvenne? Per le difficoltà del problema si dovette accettare una transazione; e nella legge del 1848 è entrata quella disposizione di transazione per la quale si riserbò al Governo la nomina dei sindaci nelle città capoluoghi di Dipartimento e di Circondario superiori a 6,000 abitanti.

Questa stessa questione è rinata dopo l'Impero nell'Assemblea di Versailles nel 1871; e proprio lì dinanzi alle fiamme di Parigi, in preda alla Comune, i liberali teorici sostennero che l'istituzione del sindaco elettivo in tutti i Comuni fosse la miglior salvaguardia contro l'anarchia.

Si opposero a questa illimitata concessione di libertà i conservatori. Ma quale fu il ri-

sultato della loro difesa? Una transazione per la quale il Thiers soltanto a prezzo di una discussione grossissima e della minaccia di immediate dimissioni, potè strappare all'Assemblea la concessione di conservare la nomina governativa nelle città capoluoghi di dipartimento o di circondario, o superiori ai 20,000 abitanti.

Ora, o signori, questo precedente ed il fatto generale (che si è potuto accertare nelle relazioni che sono negli atti parlamentari, e specialmente nel discorso dell'onorevole Lacava del 20 dicembre 1888), che in tutti i piccoli paesi l'elezione del sindaco è affidata ai comunisti stessi, è affidata a coloro che le persone conoscono e che i propri interessi difendono, e che soltanto si è fatto questione per le grandi città, non vi sembra che tranquillizzi a sufficienza di tutto ciò che si può dire contro la nomina elettiva del sindaco?

Mi perdoni l'onorevole Macola, è certo che in questa materia non si potrà dare una dimostrazione assoluta. Quando si tratta di modificare l'esistente, quando si tratta di applicare una cosa nuova, nessuno può dimostrare che l'effetto suo sarà precisamente il tale od il tal altro, e bisogna contentarsi di una dimostrazione per induzione.

E d'altra parte non abbiamo noi la controprova nel fatto indiscutibile che il sindaco elettivo, nelle grandi città, realmente nasconde qualche pericolo? Chi potrà negare che non sia un grave pericolo per la Francia la presenza di un *maire* socialista in una grande città come Marsiglia?

E chi potrà negare che il sindaco elettivo a Vienna non abbia contribuito a produrre gravissimi inconvenienti per la politica di quel paese? Tutti voi sapete che la nomina del Lueger, sindaco anti-semita nella città capitale dell'impero, ha costituito un ostacolo per il Governo austriaco che, dopo molti mesi di trattative, ha dovuto abbassare il capo e cedere davanti agli elettori.

Ora se l'onorevole Macola proponesse che il sindaco tornasse di nomina governativa anche nelle grandi città, io comprenderei il suo pensiero; ma dal momento che nelle grandi città abbiamo il sindaco elettivo; dal momento che noi possiamo ammettere l'ipotesi che a Milano venga eletto sindaco l'onorevole Zavattari, e nessuno se ne potrebbe lagnare; perchè dobbiamo dolerci che questa istituzione si estenda anche ai piccoli Comuni?

L'onorevole Schiratti ha parlato dei Comuni di 400 abitanti.

Prima di tutto ricordiamo che la Francia ha 12,800 Comuni, che hanno meno di 400 abitanti; e questa è una cifra certissima indicata dal Vacherot in un suo studio: e d'altronde la Francia ha 36,000 Comuni, contro soli 8000 Comuni italiani. Ora questi Comuni di 400 abitanti certamente non potranno tutti avere un sindaco illuminato, come lo possono avere i grandi Comuni. Ma è pur ovvio ricordare che sono anche minimi gli interessi e gli affari di questi Comuni!

Io sono consigliere comunale del mio Comune, che ha 400 abitanti. Ebbene, noi ci riuniamo una volta all'anno. Abbiamo per tutto patrimonio una cartella di 10 lire, che rendeva 8.68 prima che l'onorevole Sonnino avesse aumentato l'imposta sulla rendita, ed ora non ne rende che 8. Appunto, nell'ultima riunione abbiamo dovuto introdurre questa modificazione nel bilancio comunale, togliendo quei 68 centesimi. Ecco l'unica deliberazione importante che noi abbiamo presa.

In questi Comuni io poi credo che, anche colla istituzione del sindaco elettivo, nulla verrà a mutarsi. Poichè io sono abbastanza ottimista, e non credo che la corruzione e la prepotenza siano arrivate a questo punto, che tutti i nostri sindaci rappresentino qualche cosa di contrario alla volontà dei consiglieri e degli elettori. Io credo che nella massima parte delle nostre Provincie almeno, i sindaci, dopo questa legge, continueranno ad essere coloro che adesso lo sono. Ed in ciò sono indotto dal fatto, che vedo in moltissimi dei nostri Comuni cadere dei sindaci borghesi ed essere sostituiti da sindaci contadini, senza che per questo sia caduto il mondo.

Dal discorso pronunziato l'altro ieri dall'onorevole Fortunato, (che credo non abbia per nulla caricato le tinte, e non abbia sacrificato nulla al successo) devo però supporre che nelle provincie ch'io non conosco sia più sensibile la pressione degli interessi o delle camarille dei grandi elettori. (*Interruzione del deputato De Bernardis*).

Perdoni, quando nel 1888 l'onorevole Di Rudini parlava di decadenza parlamentare, l'onorevole Biancheri lo richiamò all'ordine e l'onorevole Di Rudini dovette farne ammenda.

L'altro giorno invece l'amico Fortunato ha potuto parlare liberamente della decadenza

delle istituzioni parlamentari e nessun sidente lo ha richiamato all'ordine, nessuno lo ha interrotto; il che vuol dire che dalla questa parte le cose sono molto mutate.

Ed era pure nel 1888 che l'onorevole Di Rudini diceva che una, che forse la più importante delle ragioni che suffragavano questa proposta del sindaco elettivo era quella di liberare l'amministrazione da certe influenze politiche e di liberare a sua volta il deputato dalle pressioni locali.

Diceva appunto nel di 16 luglio 1888 l'onorevole Di Rudini: « Il sindaco elettivo è grande riforma politica, la quale, anzitutto serve a svincolare il deputato da pastoie stimo vergognose. Io sono d'avviso che questa grande riforma giovi molto alla dignità del deputato e alla sua indipendenza. »

Ora noi non crediamo che con questa forma si aprirà un'era nuova di prosperità per il paese; io non m'illudo, nè attribuisco vecchia importanza ai benefici di questa forma, credo che essa non sarà l'ultima parola di un programma riformatore, ma sarà tuttavia un rimedio a mali veri.

Ma io non voglio indugiarmi oltre, ora vorrei colleghi, perchè credo che la grande maggioranza della Camera sia ormai favorevole al disegno di legge in discussione permetto, invece, di dire ancora una parola al collega Macola, il quale ha parlato di conservatori dell'Estrema Destra, non certamente con poco rispetto, ma con ammirazione.

L'onorevole Macola ha cominciato dal ravvigliarsi della leggerezza con la quale i conservatori appoggiano idee da piccolli, come egli considera quelle che in mano questa legge; ed ha poi lamentato la fiacchezza dei conservatori e la loro mancanza di resistenza contro queste iniziative dell'Estrema Sinistra e di altre parti della Camera. Ora è bene intenderci, onorevole Macola. In questo momento in cui ognuno prende il suo posto logico e naturale cui si vede l'onorevole Imbriani distaccato dall'onorevole Cavallotti e l'onorevole Colajanni Napoleone scomunicato dall'onorevole Turati...

Voci. No! Sì! (*Commenti*).

Ambrosoli. Ma sì, l'onorevole Colajanni si affermò di essere stato scomunicato da qualche gli stava vicino .. non è da meravigliarsi

fatti. Dal momento, dunque, che si verifica questa evoluzione di idee, non è da vigilarsi se anche nelle pigre acque Estrema Destra si manifesta qualche ira. Io non so se l'onorevole Macola sottiva interamente al programma dell'onorevole Di Rudini: non lo so: ma io credo che debba distinguere fra i conservatori che sono in ogni caso rimasti fedeli alla libertà, e quei conservatori che a questa libertà non fare qualche eccezione.

L'onorevole Macola, non è giusto accusare di facchezza coloro che hanno sempre adottati principî liberali: non è giusto chiamare la condotta dell'onorevole Di Rudini ha sempre sostenuto quei principî; la facchezza ciò che è manifestazione di convinzioni.

Ma se noi continuassimo in questo modo; se noi continuassimo in questa maniera non degna di uomini coscienti; continuassimo a lasciar credere che noi conservatori siamo contrari a tutte le idee liberali, allora l'onorevole Macola avrebbe il diritto di rivolgerci quelle parole.

Io spero che questa legge serva di punto di paragone, affinchè ognuno possa trovare il suo posto a seconda delle proprie convinzioni. E confido che la Camera, votando questa legge, preluderà alla radicale e razionale sistemazione dei partiti. (*Bene! — applausi.*)

L'onorevole presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole Di Rudini, presidente del Consiglio. (*Segni di ammirazione*). Onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè così la brevità degli oratori che mi preceduto. La quale brevità, una cosa certa e della quale conviene prendere atto, cioè, la questione è oramai matura, cioè, la questione è oramai matura di quel che io non ho veduto che il consenso a questa questione viene anche da parte di coloro che sono oppositori del Ministero presente. La questione è, anzi, tanto matura, che cessa di essere una questione politica, inquantochè, invece, gli avversari del Gabinetto sono d'accordo con la Commissione e col Ministero a desiderare che questa legge trionfi. Ed è in argomento che io raccomando alle deliberazioni dell'onorevole Macola; poichè vi ho visto che hanno grande significato, e che sono in questa legge, anche di molti

fra coloro che combattono il Ministero, prova che qui ci troviamo di fronte ad una questione che non è solamente matura dentro quest'Assemblea, ma è matura anche nella coscienza del paese.

L'onorevole mio amico Macola, nel suo discorso elegante ed abile, ha rimproverato la parte moderata in Italia di blandire anche troppo i proprii avversarii, e di fare molte leggi delle quali gli avversarii stessi hanno approfittato.

Ed è vero, onorevole Macola. Noi moderati liberali, molte e molte concessioni abbiamo fatte agli avversari nostri; ma non le facemmo per debolezza: le abbiamo fatte pensatamente, persuasi che bisogna avere l'animo grande, che bisogna divinare il futuro, ed essere largamente liberali per ottenere quella larghezza di consensi, senza i quali nessun Governo può essere accettato dall'universalità.

E noi, Governo monarchico costituzionale, non possiamo, non dobbiamo rappresentare una fazione, non dobbiamo rappresentare un partito; noi dobbiamo rappresentare tutta quanta l'Italia. E quindi bisogna che tutti i cittadini trovino nelle istituzioni e nel Governo le condizioni ed i modi necessari di poter partecipare alla vita pubblica del proprio paese.

Ed è perciò che uomini illustri, uomini che, anzi, possiamo, senza esitazione, chiamare oramai grandi, perchè sono discesi nella tomba, ed è quindi consentito di render loro tutti gli onori che meritano, egli è perciò, diceva, che uomini che possiamo oramai chiamare grandi, come il Lanza, il Minghetti, il Sella, il Ricasoli e parecchi altri; tutti uomini di parte moderatissima, inalberarono e mantennero alta la bandiera della libertà, perchè la bandiera della libertà è bandiera conciliatrice, che raccoglie intorno a sé tutte le forze vive della Nazione.

Ebbene, onorevole Macola, io resto fedele a questi nobili esempi, ed a questi precedenti; e non vi resto fedele per debolezza, ma per l'intimo e profondo convincimento dell'animo mio, che non si possano a lungo conservare le istituzioni, se esse non si accoppiano colla libertà.

Scusi la Camera questo esordio, che è quasi sproporzionato al disegno di legge, e veniamo all'esame di alcune particolari

obiezioni che sono state fatte dagli oratori che mi hanno preceduto.

L'onorevole Macola paventa che, lasciando ai Comuni piena libertà di nominare i loro sindaci, noi possiamo creare il pericolo di avere, nelle pubbliche amministrazioni, funzionari indegni della fiducia del Governo.

Ma a questa obiezione mi pare che abbia luminosamente risposto l'onorevole Ambrosoli, quando diceva che l'esperienza ha già provato, nei Comuni dove è ammessa l'eleggibilità dei sindaci, che questi inconvenienti non sono a temersi.

Ma io farò un'altra osservazione all'onorevole Macola, e cioè, che egli ragiona come se al Governo della cosa pubblica dovessero continuamente restare gli amici suoi.

Onorevole Macola, questo ragionamento non è buono, perchè, in un paese come il nostro, in un Governo rappresentativo, nulla affida che gli amici nostri siano costantemente al Governo; e quindi può succedere (e forse più volte è accaduto) che l'azione del Governo nella nomina dei sindaci, invece di favorire le tendenze nostre, favorisca le tendenze opposte.

La nomina dei sindaci, dunque, affidata al Governo, non è garanzia sicura che le tendenze nostre saranno efficacemente difese. Io invece credo che l'efficacia vera, noi dobbiamo cercarla nell'opera nostra.

Noi non dobbiamo disinteressarci, come pur troppo spesso accade, dalle amministrazioni locali, abbandonandole alla sorte loro.

Noi non dobbiamo cercare costantemente l'appoggio e la difesa del Governo del Re; ma noi dobbiamo, da soli, difendere noi stessi ed i nostri interessi, cercando di esercitare continuamente la nostra influenza nelle amministrazioni locali.

Il partito conservatore ha un po' il difetto di volere che tutto sia fatto dal Governo del Re, anche quando si tratta di elezioni. E parlo anche di elezioni, perchè diversi oratori ne hanno parlato.

Anche quando si tratta, diceva, di elezioni, noi vediamo il fenomeno strano che i conservatori si rivolgono al Governo perchè esso designi i propri candidati.

È questo un grande errore: perchè bisogna che i conservatori si scelgano essi stessi i propri candidati, e li sostengano, se vogliono che le loro idee e le loro tendenze sieno ef-

ficacemente difese: altrimenti basterà un cambiamento di Ministero perchè tutto sfumi.

Fu poi osservato che il sindaco non è soltanto capo dell'Amministrazione locale, ma è anche ufficiale del Governo.

Ora non è certamente dubbio che il sindaco, quale ufficiale del Governo, non può essere considerato come persona estranea all'Amministrazione dello Stato.

Ma fra le due funzioni, quella di amministratore del Comune e quella di ufficiale dello Stato, è evidente che quella di amministratore del Comune è grandemente prevalente sull'altra. È evidente sopra tutto per questo: perchè alle deficienze dell'ufficio del Governo può il prefetto, può il sotto-prefetto possono tutti gli altri funzionari locali largamente e facilmente riparare.

Ed anche qui io ricorro all'argomento posto innanzi dall'onorevole Ambrosoli: Nei Comuni dove attualmente il sindaco è eletto, quali inconvenienti vi furono? E perchè dobbiamo credere che vi saranno, nei Comuni minori, inconvenienti maggiori? Io veramente questo non credo, nè posso credere.

L'onorevole Imbriani, pur concedendo il suo voto favorevole alla legge che ci sta dinanzi, ha raccomandato due cose che, in verità, io non potrei accettare. So bene che egli non ne ha fatto formale proposta; ma io credo che non possano lasciarsi passare senza una qualche protesta dal banco dei ministri. Io non credo che sia utile la scomparsa dei piccoli Comuni. L'onorevole Imbriani vorrebbe un Comune grande e forte. E io dico a lui: rispetti l'esistenza dei piccoli Comuni offenderli in ciò che essi hanno di più caro al mondo, cioè nella loro personalità, sarebbe un grande errore.

Imbriani. Anche quelli di settanta abitanti
Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Si può desiderare che i piccoli Comuni siano stretti in consorzio per alcuni determinati servizi si possono in certi casi questi consorzi rendere anche obbligatorii; ma io credo che salvo casi eccezionali e rari, come i Comuni di settanta abitanti, se pur ve ne sono...

Imbriani. Sì, nella provincia di Como.
Di Rudini, *presidente del Consiglio*. ... salvo casi eccezionali e rari, credo non si possa attentare all'esistenza dei piccoli Comuni.

L'onorevole Imbriani desidera un'altra cosa: ed è che i sindaci siano eletti direttamente dal corpo elettorale.

Leali. Questo sì.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Io dico, invece, questo no; e nel modo più assoluto e più preciso.

Vischi. È lo stesso.

Leali. Non è lo stesso niente affatto.

Di Rudini *presidente del Consiglio*. Io credo, o signori miei, che la elezione del sindaco, se non avvenisse, direi quasi, per doppio grado, come oggi avviene nei Comuni dove il sindaco è elettivo, produrrebbe una vera e propria anarchia municipale.

Questa è l'opinione mia. (*Commenti*).

Imbriani. Sarebbe la forza!

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Voi date ai sindaci una forza eccessiva; essi diventerebbero tanti tirannelli locali, contro i quali non vi sarebbe modo di resistere.

Imbriani. Domando di parlare per fatto personale.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Soprattutto onorevole Imbriani, si persuada di questo: che sarebbe assai difficile, per non dire impossibile, di revocare i sindaci eletti direttamente dagli elettori.

Io dunque debbo oppormi, e mi oppongo a questa proposta dell'onorevole Imbriani, non perchè io creda che queste proposte possano oggi trovare il consenso della Camera, ma perchè dalle interruzioni veggo che l'onorevole Imbriani non è il solo a coltivare queste idee, non è il solo a desiderare che prevalgano, ed è dover mio, perciò, di oppormi a questa corrente, che reputo pericolosa.

L'onorevole deputato Verzillo ha fatto alcune obiezioni, che hanno tratto principalmente all'articolo 125. Egli, se ho ben capito, di questo si lagna: che per la legge, così come è formulata dalla Commissione, si possono, oramai, revocare i sindaci che saranno, in avvenire, eletti dai Consigli comunali.

Ma io debbo fare osservare all'onorevole Verzillo che, per la legge in vigore, i sindaci eletti dai Consigli comunali possono essere revocati.

La legge, veramente, non dice *revocati*: la legge dice *rimossi*, ma la cosa rimane la stessa. I sindaci possono essere revocati dal Consiglio comunale. Ed è naturale che se possono essere revocati i sindaci elettivi, per la legge attualmente in vigore, si debba anche ammettere la revocazione per i sindaci che saranno eletti in forza della legge nuova. In

questo punto non v'è differenza alcuna tra la legge vecchia e quella nuova.

Il disegno di legge della Commissione disciplina la revoca dei Sindaci, che saranno eletti in forza di questa legge, nel modo medesimo col quale è dalla legge in vigore disciplinata la revoca dei Sindaci elettivi in forza della legge stessa. E quindi non saprei in verità comprendere, in questo punto, l'obiezione dell'onorevole Verzillo. Aggiungo che l'articolo proposto dalla Commissione mi sembra anzi degno dell'approvazione della Camera, anche per questa ragione: che esso fa ciò che l'antica legge non faceva; cioè distingue il caso della revoca da quello della rimozione.

Lascia la revoca, come dev'essere logicamente lasciata, ai Consigli comunali, sia per iniziativa loro, sia anche per iniziativa dell'autorità governativa, ed affida la rimozione esclusivamente all'autorità governativa. Questa distinzione, a me, sembra perfettamente logica e mi sembra perfettamente naturale, e quindi credo che, per questa parte, l'articolo 125, come è stato formulato dalla Commissione, meriti sicuramente l'approvazione, e non già le censure che ha voluto fare l'onorevole Verzillo. Ma l'onorevole Verzillo è andato ancora più in là, quando ha voluto censurare l'articolo transitorio proposto dalla Commissione.

Vischi. Mi pare che abbia ragione.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. No, ha torto anche lì. « I Sindaci presentemente in carica, dice l'articolo transitorio, in virtù di Decreto Reale, rimangono in ufficio fino allo spirare del triennio in corso, salvo i casi di revoca contemplati dalla presente legge. » Io approvo questa disposizione transitoria della Commissione, la quale vuol dire che la Commissione non crede che si debbano, con nuove elezioni di sindaci, perturbare le pubbliche Amministrazioni. E se questo si volesse, io mi opporrei vigorosamente.

L'onorevole Verzillo può addurre un argomento apparentemente efficace e calzante, ma è un argomento erroneo applicandolo al caso presente.

L'argomento è questo. Dal momento, si dice, che voi concedete ai Consigli comunali l'elezione del sindaco, e dichiarate che questi sindaci non debbono più essere eletti con Decreto Reale, voi non potete, senza apparente contraddizione, lasciare in vita quei sindaci che non

debbono la loro nomina al voto del Consiglio, ma debbono il loro ufficio al Decreto Reale. Ora, questo argomento, che sembra apparentemente così calzante, non è applicabile al caso. E perchè? Perchè, per effetto dell'articolo 125 di questa legge, così come è stato formulato dalla Commissione, un sindaco che non abbia la fiducia del Consiglio comunale non può reggersi al suo posto, poichè egli sarebbe immediatamente revocato dal Consiglio. Quindi non è necessario di ricorrere ad elezioni nuove; non è necessario di perturbare tutte le pubbliche amministrazioni, poichè nella legge, così come è formulata, vi è il correttivo dell'inconveniente che è stato, a prima giunta, annunziato dall'onorevole Verzillo.

E quindi non occorre in alcun modo di entrare nella via ch'egli additava, la quale, senza recare il più piccolo giovamento, ad altro non riuscirebbe se non che ad introdurre un elemento di perturbazione nelle civiche amministrazioni. E si ponga mente, che qui non si tratta di cento o duecento Consigli comunali; ma si tratta di un numero di molte migliaia di Comuni, di circa sette mila Comuni....

Pantano, relatore. Sono 7500.

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.... nei quali dovrebbe avvenire la elezione del sindaco. E quando si tratta di mutamenti così larghi, che investono un gran numero di Comuni, io ritengo che tutto consigli di procedere con la massima prudenza e colla massima temperanza.

Credo così d'aver risposto alle obiezioni principali che sono state fatte dagli oppositori di questa legge. Non mi resta dunque che a dichiarare la mia opinione intorno ad alcuni argomenti minori e ad alcuni emendamenti, che io stimo necessario siano introdotti in alcuni articoli della legge.

Ma questo farò a suo tempo: come a suo tempo dirò pure il mio avviso intorno all'aggiunta che è stata proposta dal mio amico De Nicolò, che ringrazio dell'ottimo discorso, che ha fatto oggi, e della benevolenza che mi dimostra. Però, sia detto di sfuggita, la sua aggiunta mi pare che ci condurrebbe addirittura in una questione che è del tutto diversa da quella dei sindaci. Noi, invece di risolvere la questione dei sindaci, se dovessimo discutere a fondo la questione degli scioglimenti dei Consigli comunali, entre-

remmo a piene vele nella legge comunale e provinciale ;...

De Nicolò. Ma io la trovo nella legge presente!

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.... la qual cosa non mi pare opportuna.

Ad ogni modo, di questa aggiunta discuteremo a suo tempo.

Però, fin d'ora, dico all'onorevole De Nicolò che io lo inviterò a ritirarla, ma che lo encomio grandemente di averla presentata.

La Camera sa di che si tratta. L'onorevole De Nicolò dice che nell'epoca in cui i comizi elettorali sono convocati, debba esser sospesa la facoltà, che la legge concede al Governo, di sciogliere i Consigli comunali.

Io, ripeto, dovrò pregare l'onorevole De Nicolò di non insistere in questa sua aggiunta: ma, ripeto ancora, che io lo lodo di averla presentata. È un monito, del quale io credo di non aver bisogno, ma che sarà opportuno pei miei successori.

Sarà un monito opportuno, perchè credo sinceramente che non si possa fare una politica, che sia saggiamente, opportunamente conservatrice, se, nel tempo stesso, non sia rispettosa e ossequente ai principii di libertà e di giustizia; poichè, senza giustizia, non vi è legittimità di Governo (*Benissimo!*).

Sono i Governi giusti che sono legittimi.

Tutti quei Governi, i quali cercano di offendere la giustizia per mantenersi, sono Governi i quali altro non fanno che affrettare la propria caduta (*Benissimo! — Approvazioni*).

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(*È appoggiata*).

Riservando la facoltà di parlare al relatore e a coloro che l'hanno chiesta per fatto personale, pongo a partito la chiusura.

Chi l'approva si alzi.

(*La Camera approva la chiusura della discussione*).

Onorevole Macola, Ella ha chiesto di parlare per fatto personale. Indichi il fatto personale.

Macola. In fondo in fondo, questa discussione è diventata la beneficiata dell'Estrema

Sinistra col concorso dei principali attori della destra, vivi e morti! (*Si ride*).

Infatti, dall'onorevole De Nicolò e dall'onorevole Di Rudini sono stati chiamati in causa, Giovanni Lanza, Minghetti e altri nostri venerati santi padri. Ma c'è una considerazione da fare; che cioè da pochi anni a questa parte sono avvenute tali riforme nella vita pubblica italiana, che noi non possiamo più appagarci di citazioni così remote. La politica non è una scienza positiva. Cristallizzandosi nelle opinioni dei nostri maggiori, sarebbe lo stesso che affermare il sillabo in politica, mentre poi lo contrastiamo al Vaticanò. (*Approvazioni*).

È stato anche osservato: lasciamo che questa legge faccia il suo esperimento. Bel modo di ragionare! Sarebbe come dire: ripariamo la casa quando il tetto ci è caduto addosso.

Lo stesso si è detto: quando si è allargato il suffragio amministrativo e quello politico. Io ho uditi vari uomini politici, dopo aver confessato che certamente una seconda volta non lo avrebbero votato, rammaricarsi perchè ormai non si poteva più ritirare un diritto concesso!

È stato detto pure che i piccoli Comuni rappresentano un elemento di conservazione.

Presidente. Badi, onorevole Macola, di rilevare soltanto il fatto personale, perchè altrimenti io sarei costretto...

Macola. Ma è tutto fatto personale...

Presidente. A me pare invece che Ella rientri nel merito...

Macola. Ma devo farlo, mi hanno attribuito cose che non ho dette. Chiedo cinque minuti soli. (*Commenti — Risa*).

L'affermazione, sarebbe giusta in Francia dove la proprietà è così frazionata che il socialismo si ferma alle porte delle grandi città; ma da noi la piccola proprietà tutti i giorni va sparendo, e vi succede la media e la grande proprietà, che non potrebbero essere più tutelate con quella equità che la legge ancora impone!

E vengo all'onorevole Ambrosoli il quale pensa che saremmo stati più logici a chiedere il sindaco con nomina regia per le grandi città.

Presidente. Ma questo non è fatto personale.

Macola. Signor presidente; tutti hanno citato o alterate argomentazioni mie; è giusto che mi difenda...

Presidente. Ma non posso lasciarla parlare nel merito.

Macola. E allora finisco, e protesto contro l'intolleranza sua. (*Si ride*).

Presidente. Ma, onorevole Macola, come vuole che io faccia ad esercitare il mio ufficio, se Ella esce dal fatto personale?

Macola. Mi permette di continuare per altri cinque minuti?

Presidente. Parli: ma veda di attenersi al fatto personale.

Macola. L'onorevole Ambrosoli ammette adunque che nelle grandi città il sindaco elettivo sia un pericolo e abbia fatto cattiva prova; viceversa vuole estendere l'elettività anche ai piccoli Comuni. Ma allora il senso del suo ragionamento può tradursi così: poichè si è fatto uno strappo, facciamone uno maggiore!

A sua volta l'onorevole Di Rudini attaccando le mie obiezioni, trova che io ragiono come se dovessero essere al potere perpetuamente i miei amici. Ora io dirò che fino a un certo punto, devo considerare miei amici politici tutti i costituzionali che sono qui dentro; e quindi mi preoccupo di conservare ai Governi costituzionali un termine di difesa. Quando poi saranno succeduti gli altri, e l'onorevole Agnini siederà a quei banchi (*Indica il banco dei ministri*) non tema, onorevole Di Rudini; penseranno essi a provvedere alla difesa del loro sistema sociale. (*Approvazioni al centro*).

Mi si oppone anche quest'altro argomento: che è degno di un partito liberale spezzare nelle mani del Governo la più potente arma di influenze illecite e di corruzione elettorale, che è la nomina di sindaci dovuta a pressioni di deputati o di candidati.

Ma io mi domando: la carica di sindaco è davvero cosa che ecciti tanto gli appetiti, le ambizioni altrui? C'è appannaggio, ci sono rendite speciali, o vi è un complesso di interessi, per i quali sia giustificata tanta foga di aspirazioni? Io conosco benissimo paesi e regioni, dove il sindacato rappresenta il copricapo di una clientela di interessi poco puliti e organizzati attorno al capo dell'amministrazione comunale. Ma, se così è, non è forse maggiore il dovere del Governo di conservarsi il diritto di nomina, per reagire contro le camorre locali? (*È vero — Approvazioni*).

Che se poi il sindacato rappresenta sol-

tanto una posizione dalla quale si irradia semplicemente maggiore influenza politica, è ancora dovere del Governo di premunirsi, perchè quell'influenza può essere corrosivamente anticostituzionale. (*Bene!*)

Ricordo anche l'onorevole Iazzaro, il quale, avendo profondamente meditato sulle costituzioni europee, trova che da per tutto il sindaco è elettivo. Manca ora modo e tempo per vedere di quali altre garanzie sia circondato il Governo di quei paesi. Ma, senza tema di andare errati, si può intanto asserire che se dobbiamo copiare dagli altri paesi, conviene toglier fuori gli Stati latini, dai quali nulla c'è da imparare che a noi giovi; e se dobbiamo ricorrere alle costituzioni degli Imperi nordici, così male a proposito citati, bisogna ricordare che cosa sia in quei paesi e che cosa voglia dire organismo di Governo.

Riassumo.

Le ragioni dei difensori del progetto, ben lungi dal convincermi mi hanno rassodato nella mia opinione; così che, non imboccando la via di Damasco, io dichiaro altamente che voterò con due mani contro la legge. (*Bene!* — *Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Il presidente del Consiglio ha detto che egli non avrebbe mai potuto accettare la nomina del Sindaco per parte del corpo elettorale, egli che pur vuol lasciare il comunello col piccolo feudo, col suo bravo tirannotto, col suo bravo proconsole rinnovabile, cioè perpetuo, di famiglia in famiglia.

Il presidente del Consiglio erra quando crede che il sindaco nominato dagli elettori sarebbe una specie di tiranno. No, signor presidente del Consiglio, purchè modificate anche quella disposizione della legge la quale stabilisce che il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile purchè conservi la qualità di consigliere. Questo non deve essere: il sindaco non deve essere rieleggibile, perchè è guarentigia di libertà che i poteri siano brevi. (*Interruzione*).

Vorrei applicato lo stesso principio anche per i deputati: dopo due o tre Legislature non dovrebbero essere rieletti, e rimanere almeno una Legislatura fuori Camera.

Presidente. Onorevole Imbriani, mi trovo costretto di rivolgere anche a Lei l'invito di attenersi al fatto personale.

Imbriani. Ma lasciamo stare quello che si riferisce al potere esecutivo. È canone di libertà che il potere esecutivo muti, e muti spesso: e siccome il sindaco è potere esecu-

tivo, così non deve essere rinnovabile nella stessa persona: potrà essere rinnovato dopo un certo periodo di tempo; ma non deve esservi continuità la quale costituisce la servitù.

Non è forse così anche per i Ministeri? Dovremmo forse subire a perpetuità questo Ministero, o avremmo dovuto subire in perpetuo quello precedente?

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, si limiti al fatto personale.

Imbriani. Scusi, ha lasciato parlare per mezz'ora il deputato Macola.

Presidente. Non dica questo. Ella non mi può fare questo rimprovero. Io ho fatto il mio dovere coll'onorevole Macola, e lo faccio con Lei.

Imbriani. Mi lasci esporre il mio pensiero, poichè ho già quasi finito.

Dico che tutti i poteri esecutivi debbono essere brevi, altrimenti non vi è che la tirannide e la corruttela.

Essi, per mantenersi, creano clientele, stabiliscono reti d'interessi, violano le leggi, fanno una quantità di male azioni.

Il rimedio, il correttivo a tutto ciò è nei mutamenti, nella brevità dei poteri. Ed è perciò che si dovrebbe stabilire che il sindaco non può essere rieletto se non dopo un triennio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Io mostrerei di non comprendere il significato della discussione odierna, se mi dilungassi a parlare in nome della Commissione.

Soltanto credo imprescindibili alcune risposte ed alcuni schiarimenti.

Ed anzitutto la Commissione ha il dovere di dichiarare all'onorevole Schiratti, il quale è venuto a mettere in dubbio che fra Governo e proponenti non vi fosse il più completo accordo, che tutte le trattative circa la questione del veto non furono, più o meno, che semplici questioni di modalità e di forma; e che, nel concetto essenziale del disegno di legge, fummo completamente d'accordo in tutti i principii, nè poteva essere altrimenti.

Il decreto del 15 marzo, relativo alla designazione dei sindaci, fu completato colla domanda della revoca di quei sindaci che fossero in conflitto colle maggioranze. E questo era il sindaco elettivo sotto altra forma era il completo riconoscimento dell'autonomia comunale.

Quindi non era che questione di disci-
piare la materia: lochè averne di pieno
senso fra Commissione e Governo.

Io lo dico di mezzo questo pericolo di equi-
o, io debbo una parola di risposta all'amico
ariani per uno schiarimento.

Io sono perfettamente d'accordo coll'onore-
vole presidente del Consiglio per ciò che
è stato detto ai Comuni piccoli.

Imbriani. Lo so che siete d'accordo col pre-
sidente del Consiglio in tante cose! Vi ha
a ingoiare scarafaggi vivi! (*ilarità, rumori*).
Ma fatto ingoiare la triplice alleanza!

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, così
si può andare avanti! Colle sue interrup-
zioni. Ella non fa che perturbare la discus-
sione.

Pantano, relatore. L'onorevole Imbriani, spo-
sto la questione, mi costringe a dichiara-
re cose chiare e precise.

Qui viviamo purtroppo in Italia in un
sistema politico falso; e non è giusto che
le interruzioni vengano così spesso
fatte in mezzo alla Camera, dando pabulo
alle calunnie che la stampa si compiace di
diffondere nel paese sul conto di persone e di
cose.

L'onorevole Imbriani non ha il diritto di
venire a mettere in dubbio le intenzioni di
me che hanno votato in senso contrario
a quello!

Imbriani. Ho citato fatti.

Pantano, relatore. Quando in questa Camera
l'onorevole Cavallotti, motivando il proprio
voto a nome suo e dei suoi amici, disse che
il voto politico non si estendeva alla po-
stera, nè l'onorevole Imbriani, nè al-
cuno altro ha diritto di mettere in dubbio la
validità delle nostre intenzioni. (*Interruzioni
dell'onorevole Imbriani*).

L'onorevole Imbriani, Ella non rende un
servizio alla sua causa!

Imbriani. Era anche vostra causa, quando
siete rivoltato al banco dei ministri: viva
l'anarchismo! (*ilarità — Rumori*).

Pantano, relatore. Chi le dà il diritto di
venire a mettere le mie intenzioni ed il mio pas-
sato in dubbio? (*Rumori — Commenti*).

Presidente. Onorevole Pantano, pensi che è
questo che si fa della legge e parli della legge. (*Il-
larità*).

Pantano, relatore. Ha ragione: e torno al
mio argomento. (*Ooh'*)

Ma dunque io sono perfettamente d'accordo

col presidente del Consiglio nella teoria che
i Comuni piccoli, debbano anch'essi godere
della loro autonomia, salvo con opportuni
consorzii a renderne più efficaci e sostanziali
le funzioni amministrative.

E sono anche completamente d'accordo...

Imbriani. Col presidente del Consiglio...
(*Viva ilarità*)

Pantano, relatore... col presidente del Con-
siglio per quanto concerne la elezione di-
retta del sindaco: per la ragione semplicissima
(diversa da quella indicata dal presidente
del Consiglio) che, secondo me, un sindaco
eletto direttamente dal popolo si troverebbe
facilmente in conflitto col Consiglio che sa-
rebbe esautorato.

Infatti, dato un conflitto fra Consiglio e
sindaco e l'appello agli elettori, il giorno in
cui gli elettori rieleggono il sindaco, il Con-
siglio rimane esautorato.

E poi, l'elezione del sindaco fatta diret-
tamente dal popolo, implicherebbe forse anche
l'elezione diretta della Giunta, ed altre ri-
forme che non si possono mettere, onorevole
Imbriani, così per inciso in una legge...

Imbriani. Neppure il referendum non lo vo-
lete? Lo vogliamo noi.

Pantano, relatore. Quanto al referendum io
l'ho sostenuto molto prima di Lei, onorevole
Imbriani.

Imbriani. Non tanto prima!

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, Ella
manca interamente al suo dovere non ri-
spettando il regolamento, ed esautorando as-
solutamente il presidente. Io l'ho richiamato
tante volte, ma sempre invano; continui, ono-
revole Pantano.

Pantano, relatore. E passo oltre. Non ri-
spondo alle osservazioni dell'onorevole Ver-
zillo, perchè mi pare che il presidente del
Consiglio abbia esaurito l'argomento. Sol-
tanto dirò essere evidente che, secondo l'an-
tica legge, il Consiglio comunale aveva il
diritto di revoca, detto impropriamente remo-
zione: ma lo aveva limitato e con sanzione
estremamente penosa per il sindaco rimosso,
perchè portava con sè niente meno che la
ineleggibilità per sei anni.

Invece, la revoca esercitabile secondo i
casi previsti in questa legge, non portando
con se la ineleggibilità, ne consegue che la
funzione del Consiglio si possa svolgere in
modo normale, senza andare incontro nè ad
impossibilità di superare gli attriti da un

lato, nè ad un eccesso di rigore dall'altro che non risponderebbe al concetto della legge.

Voce a sinistra. Ma voi lasciate la remozione al Governo!

Pantano, relatore. È soltanto conservata al Governo, ma menomata nei suoi effetti.

Ora mi resta da dare una risposta molto breve all'onorevole Macola. Dico molto breve perchè, dopo i discorsi degli onorevoli Lazzaro e Ambrosoli e quello del presidente del Consiglio, poco mi resta da mietero.

Però io non posso a meno di rilevare come gli argomenti messi innanzi dall'onorevole Macola, non fanno che rinverdire le antiche obiezioni fatte contro il sindaco elettivo: cioè l'impossibilità che nei piccoli centri si trovi la capacità indispensabile negli elettori e nei consiglieri di scegliere bene; e qui l'onorevole Imbriani dice anche che il prepotere dei piccoli tirannelli locali, può creare altresì un pericolo: e dall'altro lato data la missione ufficiale che il sindaco rappresenta, e il modo ai partiti estremi di impossessarsi del Comune, un pericolo evidente per la cosa pubblica.

Orbene contro l'una e l'altra di queste due obiezioni insorge tutta la tradizione parlamentare italiana, ricordata qui da uomini d'ogni parte della Camera. Imperocchè tutte le relazioni dei disegni di legge che furono presentate da Minghetti, Lanza, Depretis e Nicotera confutavano queste obiezioni, le quali appariscono come nebbia che al minimo soffio si dissipa facilmente.

Nei piccoli paesetti, ed io lo so perchè sono nato e vissuto in piccolissimi centri, per quanto vi possa essere poca coltura, il buon senso, la conoscenza delle cose locali e degli uomini, è superiore a quella che possono avere i direttori generali e i prefetti, i quali debbono stare esclusivamente alle informazioni delle autorità locali, e subire le influenze delle camarille e delle congreghe.

L'ultimo contadino dei nostri paesi, giudicherà meglio della capacità e dell'onestà dei suoi concittadini, di quello che possa farlo il presidente del Consiglio. (*È vero, è vero.*)

E poi si tratta di piccole aziende, di aziende modeste, nelle quali può assai più la considerazione di onorabilità e di stima che circonda un uomo nel proprio paese, di tutto il prestigio che gli viene dall'onnipotenza di coloro che governano.

L'onorevole Imbriani poi faceva un'osservazione giustissima quando diceva...

Imbriani. Meno male.

Pantano, relatore. Vede che quando ha ragione gliela dò sempre.

Imbriani. Meno male; perchè i santi del giorno oggi sono Minghetti, Lanza e via via. (*ilarità.*)

Pantano, relatore. L'onorevole Imbriani, dunque, faceva una giusta osservazione quando diceva: guardatevi dal prepotere dei piccoli tirannelli locali; ed io dico che ciò è vero. Ma crede l'onorevole Imbriani che la nomina fatta dal Governo...

Imbriani. No, no!

Pantano, relatore. ... possa sottrarre i piccoli centri a questo pericolo? Quando la coscienza pubblica in qualche piccolo centro si ribella al piccolo tirannello locale, non trova questi il modo con le Giunte provinciali, o coi deputati di imporsi malgrado tutto e tutti?

Imbriani. Si stanno mantenendo sindaci da venti anni! E per ciò il comunello deve essere abolito. (*Rumori.*)

Pantano, relatore. Io ho parlato di un Comune consorziato; vede che le dò ragione dal punto di vista di creare un ente che possa funzionare; non alterando però troppo la sua compagine con forti agglomerazioni.

Ma quando voi avete dato la libera scelta del sindaco nelle piccole località, voi costringete questi piccoli tirannelli a fare il conto con l'opinione pubblica; voi li costringete a moralizzare la loro situazione dinanzi alla coscienza del paese; perchè, per quanto essi siano forti e prepotenti, vi sono certi momenti di reazione nella coscienza pubblica, che faranno ragione della loro prepotenza.

Quindi il sindaco elettivo diventa un elemento educativo...

Imbriani. Danno da mangiare loro a tutti, nei piccoli Comuni!

Pantano, relatore. Non lo creda, onorevole Imbriani! La popolazione rurale, la più misera, non è la più corruttibile!

Imbriani. Non ho detto corruttibile! (*Rumori.*)

Pantano, relatore. Io ne ho un'idea molto diversa! Io credo che in Italia la parte più corrotta sia la parte media della borghesia; e che, se un senso vero di onestà c'è ancora,

questo stia nelle classi più laboriose e più sofferenti. (*Rumori*).

Imbriani. Ho detto che nei piccoli comuni i sindaci danno da mangiare a tutti: non ho detto che siano corruttibili. (*Rumori*).

Pantano, relatore. Ed ora un'ultima parola. Non so chi ha detto: ma che cosa sono tutti questi grandi incarichi, che ha il sindaco elettivo in un piccolo paese?

In una pubblicazione pregevolissima fatta dal nostro collega Lacava, in questi giorni, relativa alle amministrazioni comunali, son descritte in un lungo elenco che mi risparmio di leggere, tutte le funzioni che sono controllate in un modo o nell'altro o dal pretore o dal sotto prefetto: di guisa che, nel sindaco la funzione di ufficiale governativo si riduce a ben poco.

E poi, o signori, intendiamoci bene; quale idea abbiamo del Comune in Italia?

Crediamo che sia un ente a parte, costituito contro allo Stato, o che sia, invece, l'anima il fondamento dello Stato medesimo?

Il cittadino, il quale è assunto alla prima magistratura del Comune non sente, non deve sentire in sé stesso di tutelare nello stesso tempo l'interesse del Comune e l'interesse dello Stato?

È in questo modo anzi che si fa l'educazione della vita pubblica, è in questo modo che si armonizzano tutti gl'interessi dall'ultimo villaggio alla più grande città. Questo argomento del resto trova la più splendida conferma in tutto ciò che avviene all'estero.

In tre o quattro nazioni v'è il sindaco elettivo nei Comuni rurali (anche ufficiale pubblico) e non abbiamo mai udito sollevare la obiezione che, cioè, la detta istituzione porti a conseguenze temibili o deplorabili.

Soltanto in Italia tutte le volte che si è presentata la proposta, si è invocato sempre malamente l'esempio degli stranieri; ma gli stranieri concedevano il sindaco elettivo nei piccoli Comuni, e lo contendevano alle città grandi.

In Italia al contrario noi lo abbiamo dato alle città grandi ed alle città medie, contendendolo ai piccoli Comuni. Ebbene, il sindaco elettivo là dove in tutto il mondo era riconosciuto come un pericolo, in tutta Italia non ha dato luogo al minimo inconveniente; e invece ora noi vogliamo evocare il pericolo là dove tutto il mondo non lo ha evocato e dove i fatti invece depongono

completamente in favore della nostra tesi? Quindi se questo argomento non ha più ragione d'essere, come non l'ha quello della poca capacità della cittadinanza ad eleggersi il proprio magistrato, che cosa rimane? Non rimane, diciamolo francamente, che un puro e semplice termine d'indole politica sollevato dall'onorevole Macola, il quale ha detto all'onorevole presidente del Consiglio che si guardasse dalle sirene rosse fra cui ha messo (povero Aguglia, messo fra le sirene rosse!) (*ilarità*) i miei colleghi della Commissione.

Ed è caratteristica la condizione mia, perchè da un lato l'onorevole Macola rimprovera al presidente del Consiglio di lasciarsi assorbire da me rappresentante dell'estrema sinistra: dall'altra l'onorevole Imbriani ha paura che io resti assorbito dall'onorevole presidente del Consiglio.

Imbriani. Siete già assorbito. (*ilarità*).

Quindi lo spettro rosso non ha più ragione di spaventare.

Pantano. Non raccolgo questa nuova interruzione dell'onorevole Imbriani; perchè alla mia volta voglio concorrere a tenere in esercizio le sue splendide qualità per le invettive speciali, lasciando vedere che egli le rivolge tanto agli avversari quanto agli amici, ciò che mostra sempre più l'indipendenza del suo carattere.

Imbriani. Ex-amici. (*Si ride*).

Pantano, relatore. Onorevole Imbriani, Ella si ritiene un mio ex-amico, ma le fo notare che io non ho mai vincolato alcuno per forza al carro della mia amicizia. Io proseguo da trentacinque anni la mia via, Ella prosegue la sua; forse c'incontreremo per via molto più spesso che Ella non creda; ma certo ciascuno camminerà secondo la propria coscienza, fedeli alla indipendenza e alla coerenza del proprio carattere.

Imbriani. Sì, sì, la coerenza!

Presidente. Ma facciano questi discorsi fuori dell'Aula, così non si può andare avanti nella discussione.

Pantano, relatore. Ed io concludo questa mia breve escursione col dire all'onorevole Macola, che qui non si tratta nè di conservatori, nè di radicali. La verità vera è questa: che attraverso alle proteste dei radicali e alle meditazioni dei conservatori, attraverso all'esperienza che ha fatto il paese in lunghi anni, e molta di essa amara, si è venuto maturando nella opinione pubblica il

profondo convincimento che in tutto l'organismo dello Stato accentratore vi è qualche cosa che la coscienza pubblica reclama che venga modificato: ed è soprattutto quell'ingerenza parlamentare che ha discreditato in gran parte tutto il funzionamento della nostra vita pubblica, sicchè anche quando il Governo opera con serena coscienza, non può sfuggire al sospetto che le congreghe e le camarille parlamentari siano la ragione dell'opera sua e non l'interesse pubblico.

Ora sottrarre la nomina del sindaco al potere esecutivo equivale a rialzare il sentimento della moralità pubblica, a rialzare con la vita locale quella specie di aureola che deve circondare così i rappresentanti del paese come i rappresentanti del Governo nella più alta delle loro funzioni pubbliche. E poichè in questa Camera, in questo giorno, difensori di questa legge furono deputati di ogni parte della Camera, io concordo col presidente del Consiglio nel ritenere che la questione sia completamente matura, e concordo con l'onorevole Imbriani nel ritenere che questa è una caparra di più alte e complete riforme. E ritengo infine, che, al di sopra di tutte le piccole invettive dell'onorevole Imbriani, sta il fatto che noi votiamo una legge assai più democratica di quello che altri potrebbe pensare, col sentimento concorde di fare l'interesse della patria. (*Bravo! Bene!*)

Imbriani. Bene! (*ilarità*).

Presidente. Prima che si chiudesse la discussione generale furono presentati due ordini del giorno. Il primo è dell'onorevole Campi, concepito in questi termini:

« La Camera, approvando il concetto a cui s'ispira la legge, passa alla discussione degli articoli. »

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato ha facoltà di parlare l'onorevole Campi per svolgerlo.

Una voce. Non è presente.

Presidente. Non essendo presente l'onorevole Campi, s'intende ritirato il suo ordine del giorno.

Ora viene quello dell'onorevole Vischi, concepito in questi termini:

« La Camera convinta che le proposte della Commissione esprimano le aspirazioni

del paese, passa alla discussione degli articoli. »

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi, per svolgerlo.

Vischi. Dichiaro subito di rinunciare allo svolgimento del mio ordine del giorno. (*Bravo!*)

L'avevo presentato, quando credevo che il pensiero del presidente del Consiglio fosse sempre quello manifestato nel rispondere alla interrogazione dell'onorevole Schiratti, pensiero contrario alla opportunità di stabilire per tutti i Comuni il sindaco elettivo; e per ciò avevo creduto di sottoporre alla Camera un ordine del giorno, col quale si approvassero le proposte della Commissione.

Ma dopo avere udito testè il discorso del presidente del Consiglio, io non solamente rinunzio allo svolgimento del mio ordine del giorno, ma, da oppositore leale e sincero, dichiaro che sono oltremodo lieto delle dichiarazioni ch'egli ha fatte.

Egli ha dimostrato a quella parte del partito conservatore, che invano cerca di cristallizzarsi in alcune idee, che quando si vuol resistere a certe correnti delineate dai principii di libertà, si è da quelle inevitabilmente travolti.

Poichè ho dichiarato di non volere svolgere il mio ordine del giorno, mi accontento di tributare questa lode al presidente del Consiglio, e non aggiungo altro.

Presidente. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Si dia lettura del primo articolo.

Lucifero, segretario, legge:

« Art. 123. Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto. Esso dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere. »

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Questo articolo richiamerebbe il tema della discussione generale ma io non vi rientrerò certamente, nè potrei farlo. Dirò solo che questa legge mi è tanto simpatica, perchè mi ricorda una modesta proposta di legge di iniziativa parlamentare e perchè, venendo in seguito alla circolare emanata

ministro dell'interno, circa la designazione dei sindaci per parte del Consiglio comunale, dà vita ad un indirizzo politico il quale, io credo, avrà un seguito di riforme da tempo invocate e di carattere perfettamente democratico e liberale. E per accennare in certo modo questo carattere alla legge in discussione io aveva in animo di proporre la modificazione all'articolo 123 nel senso appunto di fare nominare il sindaco non dal consiglio comunale ma dal corpo elettorale.

I discorsi dell'onorevole presidente del consiglio e del relatore me ne hanno dissuaso. Quindi mi limito a richiamare, per analogia di materia, l'attenzione del Governo sopra il caso degli antichi Convocati lombardi e sopra quello del referendum che tanto strettamente si collegano a questa riforma. Io particolarmente insisto sopra la necessità di evitare per qualche tempo la rielezione del sindaco affinché non si perpetui nella medesima persona un ufficio che a lungo andare potrebbe cambiarsi in prepotenza.

Parmi anzi che un emendamento in questo senso dovrebbe essere accolto dalla Commissione (*Commenti — Conversazioni*), giacché cosa mi sembra molto importante. Il conto della Giunta, a questo proposito, mi sembra abbastanza pericoloso. Del resto non tratterebbe nemmeno di una novità legislativa, perchè la disposizione della rielegibilità esiste già per alcuni membri delle amministrazioni.

Perciò mi auguro che il Governo, seguendo il cammino tracciato già da questi primi atti della sua vita politica, compia tutto questo tema di riforme e dia alla nostra vita locale l'autonomia sincera, che ci salvi così dalle varie esigenze degli intrighi parlamentari, e dalle tirannie locali. (*Bene!*)

Presidente. Gli onorevoli Imbriani, Panatieri, Leali, Camagna, Muratori, Pavia, Tassi, Cocito ed altri hanno presentato un emendamento a questo articolo 123, che consiste nel mettere invece delle parole: « Esso resta in ufficio tre anni ed è rieleggibile purchè conservi la qualità di consigliere », le parole « Esso dura in ufficio tre anni e non è rieleggibile se non due anni dopo. » (*Commenti*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani per svolgere questo emendamento.

Imbriani. In verità se fosse bastata una sola parola per presentare l'emendamento avrei detto non due ma tre anni... Badate, non

vorrei il sindaco per tre anni, lo vorrei anzi per due anni e non di più in virtù di quel principio che ho enunciato della brevità dei poteri. Ma nella legge è sancito il principio che il sindaco può durare in carica tre anni.

Disse il relatore, onorevole deputato Pantano, che il sindaco non ha poi queste grandi attribuzioni essendo ufficiale di polizia. Grazie! ha tutto: il sindaco rilascia i certificati di moralità, il sindaco rilascia i certificati di buona condotta, rilascia le patenti d'esercizio, il sindaco dà il suo parere per il permesso di armi. Il sindaco, insomma, avendo tutte le funzioni d'ufficiale di pubblica sicurezza, ha in mano tutti i poteri del comunello. Ora se adesso coi sindaci di nomina regia vi sono comunelli che hanno lo stesso sindaco da venti e da venticinque anni, in modo che questi è diventato il feudatario, vorrete voi perpetuare anche questa possibilità coi sindaci di nomina popolare? Tanto più che è ancora più facile che si perpetui questo feudo sindacale con quelli di nomina popolare.

Io non credo che un sistema simile possa essere voluto da chi dice di volere una legge liberale, una legge di libertà.

Il dispotismo più brutto è quello che preme da vicino, è il dispotismo diretto.

Indarno si viene a ripeterci che i sindaci sono come dei padri di famiglia. Grazie!

Che amministrino la roba degli altri come se fosse roba loro, non con la stessa cura, ma con lo stesso affetto per la roba stessa, usufruendola spesso, questo lo capisco, lo credo, lo so, e lo vedo spesso in molti comunelli.

Del resto, il nostro emendamento è emendamento di libertà, che sottrae il cittadino alla tirannia più diretta, ed immediata: e chi dice di amare tanto la libertà, deve approvarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io mi manifesto assolutamente contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Imbriani ed altri colleghi.

Anzi mi fa meraviglia come in nome della libertà quest'emendamento si voglia far passare.

Io domando: se la maggioranza manifesta e conferma ripetutamente la sua fiducia in una data persona capace ed onesta, come si può venir a dire che questo sia illiberale? E

quale più giusto criterio v'ha della fiducia dei più?

Non bisogna, onorevole Imbriani, da alcuni fatti singolari giudicare di ogni cosa.

Se alcuni danni si possono verificare con questo sistema, non se ne debbono disconoscere i notevoli vantaggi. Non so comprendere il proposito di congedare ad ogni momento coloro che hanno saputo dare un buon indirizzo alla cosa pubblica. Di questa guisa non troveremo più chi sia capace di attuare una riforma od un programma.

Imbriani. Non altrimenti Mario fini per diventare dittatore. (*Rumori*).

Presidente. Non mi costringa, onorevole Imbriani, a sospendere la seduta; poichè oramai non ho più altra risorsa che questa per farla tacere. (*Si ride*).

Stelluti-Scala. Se si sono avuti in alcuni luoghi cattivi risultati, non mi persuado nemmeno che tale sarebbe il rimedio. Si vedrebbero delle teste di legno al posto di chi deve assumere una diretta responsabilità. Non esageriamo. Conosco alcuni vecchi sindaci che hanno potuto fare la fortuna dei loro paesi o delle loro città. Conosco invece alcune amministrazioni che furono profondamente turbate dalle interruzioni stabilite da nostre leggi recenti. Ve ne persuadano molte Giunte provinciali amministrative e molte Congregazioni di carità.

Il vero si è che quando qualcuno fa il bene, questo deve essere messo in condizione di continuarlo a fare. (*Interruzioni*).

Io ripeto che vi possono essere inconvenienti col sistema vigente, ma col sistema proposto dall'onorevole Imbriani, i danni sarebbero immensamente maggiori. Voterò, quindi, contro il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Il sistema proposto dall'onorevole Imbriani dimostra certo le sue ottime intenzioni, ma è un sistema che ha fatto pessima prova in Francia, ed è stato il principio della rovina della libertà in quel paese. È un sistema assolutamente giacobino, che dimostra piena sfiducia nell'elemento elettivo.

Imbriani. La brevità dei poteri è il primo elemento di libertà. (*Rumori*).

Lazzaro. Con questo sistema noi scoraggeremo i migliori dal prender parte ai pubblici uffici. (*Interruzioni — Rumori*).

Voci. Ai voti!

Lazzaro. Comprendo bene, come diceva l'onorevole Stelluti-Scala, che il sistema vigente presenta alcuni inconvenienti, ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo adottare un altro sistema, il quale, al contrario di quello che dice l'onorevole Imbriani, violerebbe ogni libertà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Il contegno della Camera mi persuade che bisogni essere molto brevi.

Quindi mi limiterò a dichiarare che il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Imbriani. È inutile che io dica i motivi, poichè in gran parte sono stati svolti dall'onorevole Stelluti-Scala.

Vi sono poi anche ragioni pratiche che suffragano questa nostra dichiarazione.

Per ciò io concludo ripetendo che il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Imbriani e, quindi, prego la Camera di votare l'articolo così com'è proposto.

Presidente. E la Commissione accetta l'emendamento?

Pantano, relatore. Tengo a dichiarare le ragioni per le quali la Commissione unanime non può accettarlo.

Noi riteniamo, oltrechè dal punto di vista pratico, che non sia conveniente di sottrarre nei piccoli centri i cittadini veramente benemeriti all'ufficio di sindaco, e che per rendere veramente efficace l'esercizio della libertà e per evitare i pericoli ai quali hanno accennato gli oratori precedenti, non occorre una legge di sospetti.

Imbriani. Lo vorreste a vita voi, una volta raggiunto, il potere!

Pantano, relatore. Questo è un progresso nella legge e non è in un regresso che dobbiamo cercare i rimedi agli inconvenienti che sono stati accennati.

Voci. Ai voti!

Presidente. Dunque, onorevole Imbriani, mantiene o ritira il suo emendamento?

Imbriani. Lo mantengo, perchè sono principi di libertà: la brevità dei poteri, la responsabilità, l'unicità dell'Ufficio. (*Ooh!*)

Presidente. Verremo dunque ai voti. Poniamo prima a partito l'emendamento proposto, quale emendamento consiste nell'aggiungere le parole « e non è rieleggibile se non d'anni dopo. »

Questo emendamento non è accettato né dal Governo, né dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

Voci. La controprova.

Presidente. Essendo stata chiesta, si farà la controprova. (*Oook!*)

Io sono agli ordini della Camera, e faccio iò che i signori deputati hanno diritto di comandare, quindi non comprendo nessuno di maraviglia. (*È vero! Ha ragione!*)

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(*L'emendamento Imbriani non è approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 123 che ri-
eggo:

« Art. 123. Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

« Esso dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere. »

(*È approvato.*)

« Art. 124. Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:

« Quando per le elezioni non sia stata interdetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima Sessione che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

« L'elezione non è valida se non è fatta all'intervento di due terzi dei consiglieri, designati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

« Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

« Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, la elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio. È proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

« Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di

cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

« La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

« Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sarà a cura della Giunta comunale trasmesso al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto entro dieci giorni dalla sua data.

« Il prefetto con decreto motivato annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti nell'art. 127 della presente legge.

« Contro il decreto del prefetto può il Consiglio Comunale, o l'eletto, ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del Decreto al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato. »

L'onorevole Triepi Francesco ha presentato un emendamento a quest'articolo, di cui do lettura:

« Contro il Decreto del prefetto può il Consiglio comunale, o l'eletto ricorrere, *al Re* entro quindici giorni dalla comunicazione del Decreto, e ai termini dell'articolo 12, n. 4, della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato. »

È presente l'onorevole Triepi? (*Non è presente.*)

Il suo emendamento s'intende ritirato.

Pantano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Pantano, relatore. Quantunque il relatore onorevole Triepi Francesco non sia presente, tuttavia la Commissione, anche su questo punto d'accordo col Governo, accetterebbe per la più facile soluzione di questi ricorsi che l'ultimo capoverso di quest'articolo fosse così modificato:

« Contro il Decreto del prefetto può il Consiglio comunale, o l'eletto, ricorrere *al Re* entro quindici giorni dalla comunicazione del Decreto, ai termini dell'articolo 12, n. 4, della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato. »

Accettiamo in sostanza l'emendamento dell'onorevole Triepi Francesco.

Salandra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Salandra. Vorrei pregare la Commissione ed il Governo, che il relatore afferma essere

consenziente, di riflettere bene prima d'insistere su questa formula.

Imperocchè, che cosa avverrebbe se essa passasse? Che sopra una questione d'ineleggibilità, vale a dire sopra una questione di capacità giuridica o politica, allo eletto si toglierebbe ogni vera e propria guarentigia di giurisdizione; perchè, ammettendosi soltanto il ricorso al Re in base al n° 4 dell'articolo 12 della legge sul Consiglio di Stato, si verrebbe a togliergli il diritto di adire la quarta Sezione.

Ora qui si tratta d'una questione di capacità politica. E il Governo e la Commissione sanno che nelle questioni di capacità la legge è stata più larga di garanzie di quello che non lo sia stata per ogni altra questione, e che quando si tratta di diritto elettorale non solo vi è il ricorso amministrativo, ma v'è poi il ricorso giurisdizionale, perchè si va alla Corte d'appello e poi alla Cassazione.

In questo caso l'ineleggibilità del sindaco sarebbe riconosciuta dal prefetto, e non vi sarebbe che il ricorso al Re, il che vuol dire la definitiva risoluzione del Governo su parere del Consiglio di Stato.

Io credo che sarebbe meglio non insistere su questa modificazione, e lasciare che questi ricorsi percorrano il tramite ordinario stabilito dalle nostre leggi, vale a dire che sia possibile seguire una via, o l'altra; che sia possibile per lo meno ricorrere alla quarta Sezione del Consiglio di Stato in una questione di capacità politica.

Pantano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pantano, relatore. Per le osservazioni giustissime, fatte dall'onorevole Salandra, noi non insistiamo nell'emendamento, tanto più che l'onorevole Tripepi non è presente, e lasciamo, come era prima, la cosa impregiudicata.

Mecacci. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mecacci. Dell'inciso della Commissione, in aggiunta all'articolo 124, e mercè cui è disposto il ricorso al Consiglio di Stato, io non veggio la necessità, nè l'opportunità.

D'altronde, io comprendo l'inciso della Commissione con l'aggiunta dell'onorevole Tripepi, perchè si avrebbe un organismo regolare, secondo la nostra legge, cioè, il ricorso al Governo dal Re, dietro il quale è sentito il Consiglio di Stato, Sezione dell'interno, poi

il ricorso straordinario al Re, dietro il quale è sentito il Consiglio di Stato, a Sezioni unite.

Ma io credo che si possa togliere tutto perchè ciò che è disposto qui, si trova già disposto nella legge comunale e provinciale in quanto da tutti gli atti dei Consigli comunali è ammesso il ricorso al Governo dal Re in via gerarchica, e poi il ricorso straordinario al Re stesso.

Dunque, se si toglie l'inciso della Commissione, e pure si lascia da parte l'emendamento Tripepi, la conseguenza è che si resta nel diritto comune, tanto nelle questioni di capacità, per le quali si va dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, quanto nelle questioni di legittimità e regolarità in via amministrativa.

Quello che sto dicendo è così chiaro, e io non credo abbia bisogno di spendervi altre parole.

Stelluti-Scala. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. A me pare che sia necessaria assoluta di provvedere diversamente dai mezzi ordinari dei ricorsi, poichè in attesa della loro risoluzione, il più delle volte lontanamente lunga, non si può lasciare il Comune nella eventualità di stare tanto tempo senza una regolare amministrazione.

Se il decreto del prefetto ha, come non è il caso, il decreto di immediata esecuzione, poichè altrimenti con un semplice ricorso il sindaco ineleggibile la farebbe in barba alla legge, se anche in materia di ineleggibilità, quanto al sindaco non si tenesse una procedura semplice e sociale e rapida, a quale conseguenza mai verrebbe? Che, il provvedimento essendo tanto eseguibile, il Consiglio comunale sarebbe chiamato per legge alla scelta di un nuovo sindaco. Ed allora ne verrebbe che l'autorità amministrativa contenziosa o l'autorità giudiziaria poi dichiarasse eleggibile quel primo sindaco avremmo l'antipapa: i sindaci nello stesso Comune. È necessario dunque un metodo più spiccio e più rapido per rimettere un Comune sollecitamente nella condizione normale ed ordinaria della amministrazione.

Quindi io adotterei il testo com'è stato concordato, senza ulteriori emendamenti, rendomi la disposizione di sufficienti garanzie sia per i sindaci come per il Governo che ha ben diritto di interloquire sui re-

ti d'un suo funzionario. Il testo dell'articolo imitativo concordato, come è nel disegno di legge, deve, a mio giudizio, escludere qualunque altra via di ricorso o di appello, e il decreto Reale, dopo udito il Consiglio di Stato, deve essere l'unico e definitivo provvedimento su questa materia. Ciò, se non altro, per una necessità di buona amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. L'onorevole onorevole crede superfluo l'ultimo capoverso di questo articolo perchè ritiene che provveda alla legge comunale e provinciale. Effettivamente l'articolo 165 della legge comunale provinciale dice qualche cosa che molto si avvicina a quel che dispone questo capoverso.

C'è però una parola di più che, a mio parere, rende appunto necessario quest'ultimo capoverso.

Infatti, l'articolo 165 dice così: « Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere nel termine di 15 giorni, ecc. » Ora, nell'aggiunta proposta dalla Commissione accettata dal Governo, c'è un altro elemento, è il ricorso dell'eletto, ed è sotto questo aspetto che l'aggiunta mi pare divenga necessaria. Io dico il vero (giacchè ho la parola) che mi preferisco che la Commissione avesse mantenuta l'aggiunta proposta dall'onorevole onorevole. Le considerazioni svolte dall'onorevole onorevole Salandra hanno certamente un fondamento giuridico, giacchè è vero che, con questa aggiunta, si toglie la possibilità di ricorrere in via contenziosa alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Ma credo però vi sia dall'altro lato un vantaggio a stabilire che per i ricorsi che si possono proporre contro il provvedimento amministrativo, si scelga non la via lunga della IV Sezione, ma la via molto più breve del ricorso straordinario al Re, che, come l'onorevole Salandra m'insegna, è convalidato dalla legge parallela e dello stesso tenore.

Ma onde, per parte mia — considerando la necessità di non prolungare indefinitamente la decisione del sindaco eletto e non eletto, di lasciare i Consigli comunali privi del loro capo, del loro direttore — preferirei che la Commissione mantenesse la propria aggiunta, la quale, ripeto, è, nel pensiero della legge, perfettamente analoga e corrispondente a sostanzialmente a quel diritto di ricorso alla IV Sezione che l'onorevole Salandra pre-

ferirebbe. Vero è bensì che con la forma contenziosa si può dar luogo a maggiore sviluppo di difesa di diritti eventuali, che possono essere in giuoco in un argomento così delicato come quello di cui si tratta, ma è vero altresì che si tratta di un argomento nel quale l'interesse politico deve essere prevalente. Ed a me pare che l'interesse politico debba suggerire di mantenere tutti i diritti di ricorso, ma nella forma più breve e più semplice che sia possibile.

Salandra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha già parlato due volte, onorevole Salandra. Se è per fatto personale o per una dichiarazione...

Salandra. L'onorevole ministro guardasigilli ha fatto alcune osservazioni a cui debbo brevemente una risposta.

Presidente. Parli.

Salandra. Riconosco l'importanza delle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, ma esse, mi si permetta questa espressione, non affievoliscono l'importanza delle osservazioni mie; perchè sono in un altro campo.

È vero che può interessare di far presto perchè il Comune non resti senza sindaco; ma io credo che interessi di più, in una questione di capacità politica, di avere una decisione di magistrati. Ciò è anche più conforme a tutto il nostro sistema legislativo.

L'onorevole guardasigilli sa, come io ho ricordato, che nelle questioni di capacità elettorale, le quali alcune volte involgono anche i sindaci (perchè anche recentemente vi sono stati casi di sindaci di cui si è riconosciuta dalla Cassazione la ineleggibilità a consiglieri comunali, ed hanno cessato perciò di esser sindaci), sa, dico, come in queste questioni ci sono quattro gradi di giurisdizione. C'è una giurisdizione eccezionale. Si comincia dal Consiglio comunale e poi si va alla Giunta amministrativa, alla Corte d'appello e quindi alla Cassazione. Ora io direi: almeno lasciamo la quarta Sezione del Consiglio di Stato; perchè altrimenti la decisione ultima effettivamente sarà nelle mani del Governo. E badate che, anche ammessa la via del ricorso straordinario al Re, il Governo dovrà sentire il parere del Consiglio di Stato, ma non sarà obbligato ad uniformarsi a questo parere.

E quando si supponesse, poichè questa purtroppo è una legge di sospetti contro il Governo, quando si supponesse un Governo partigiano, esso, nonostante i pareri del Con-

siglio di Stato, finirebbe per revocare i sindaci che intende di revocare. Quindi sarebbe sempre preferibile in una questione di capacità politica avere un pronunziato di magistrato. Nel caso presente, come l'onorevole guardasigilli sa meglio di me, si ridurrebbe ad una sola giurisdizione contenziosa in una serie di questioni che riguardano la capacità dei cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori.

Muratori. Sono pienamente d'accordo col l'onorevole Salandra e prego l'onorevole guardasigilli e il relatore della Commissione di considerare bene la questione.

Pantano, relatore. L'abbiamo considerata, perchè resta il testo com'è.

Muratori. Mi lasci finire!

La disposizione di legge, come è stata modificata dalla Commissione, è contraria interamente a tutte le disposizioni della nostra legge elettorale ed è contraria al principio che la informa e al nostro diritto pubblico.

Perchè tutte le questioni di capacità in materia elettorale, in materia politica, sono risolte dalle Corti d'appello. E la questione dell'urgenza è stata anche risolta ed è stata oggetto di molteplici circolari emanate dal ministro dell'interno su questa materia.

I primi presidenti di Corte d'appello hanno la facoltà per legge di abbreviare tutti i termini e di far discutere davanti le Corti, d'urgenza, tutte le questioni, che si riconnettono alla capacità politica e senza bisogno di avvocati e procuratori. Non solo c'è questo; ma dirò di più, che la legge comunale e provinciale, come la legge elettorale politica, in materia di revisione di liste e quindi di capacità elettorale, sono state talmente larghe, che hanno dispensato da tutte le spese. Quindi si può presentare il reclamo in carta libera davanti le Corti, che decidono di urgenza su tutte le questioni che possono esservi.

Ma voi con quest'articolo venite a modificare tutta la legge (e non si capisce perchè ad ogni momento si debbano fare modificazioni) e tutte le disposizioni del nostro diritto pubblico, che riflettono la capacità elettorale, e diminuite le garanzie che sono necessarie in questa materia.

Quindi prego la Commissione ed il Governo di accettare l'emendamento proposto

dall'onorevole Salandra, se veramente, com'credo, ne abbia egli proposto qualcuno.

Pantano, relatore. Non è presentato alcun emendamento.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Costa, ministro di grazia e giustizia. A me pare che la questione, oramai, sia più accademica che altro; perchè, dal momento che l'onorevole Tripepi non è presente, dal momento che la Commissione non insiste nella sua aggiunta e il Governo si è dichiarato deferente, non c'è più la proposta, sulla quale si dovrebbe votare. (*Bravo!*)

C'è stato soltanto, mentre io parlavo, l'occasione di spiegare i motivi che avevano consigliato la proposta, senza però insistere minimamente; giacchè, ripeto quello che ho detto, sono due le vie che si possono percorrere: l'una alla Commissione e al Governo sembrava migliore, l'altra è certo che presenta maggiori garanzie.

Non è necessario però d'insistere per la scelta dell'una o dell'altra, e si sta nel diritto comune.

Una voce. Votiamo l'articolo com'è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. L'articolo, quale fu proposto dalla Commissione d'accordo col Governo, risponde ai desiderî dell'onorevole Salandra e dell'onorevole Muratori.

Non avevamo fatto che accettare l'emendamento dell'onorevole Tripepi.

Siamo lieti di recedere da quest'accettazione, la quale era una limitazione, anzichè un allargamento del diritto. Quindi si voti l'articolo com'è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Mecacci. Ho domandato di parlare.

Presidente. Parli: ma sia breve perchè ha già parlato.

Mecacci. Una parola sola.

È vero quello che ha osservato l'onorevole ministro guardasigilli, cioè, che l'articolo 16 della legge comunale e provinciale non parla che del ricorso del Consiglio comunale: ma ognuno sa che contro le deliberazioni dell'Amministrazione comunale è ammesso il ricorso in via gerarchica da parte di chiunque se ne senta leso; e perciò si può ricorrere anche dal sindaco, della cui elezione si trattava

1 via amministrativa ordinaria, e dipoi in via straordinaria, al Re.

Quindi per me la miglior cosa è quella di lasciare le cose come stanno senza l'aggiunta della Commissione. (*Interruzione dell'onorevole Pantano*).

L'onorevole ministro guardasigilli ha fatto scendere la questione, se si possa ricorrere in via amministrativa consultiva o contenziosa, o in via giudiziaria ordinaria!

Ora qui bisogna essere chiari e precisi, e per evitare confusioni dico, che il rimettersi al diritto comune è la cosa migliore, perchè così si lasciano intatte tutte le vie che sono aperte dal diritto costituito.

Presidente. Verremo ai voti, e poichè di proposte non ve ne sono, pongo a partito l'articolo 124, di cui fu data lettura.

(È approvato).

« Art. 125. I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata dal Consiglio comunale.

« Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto al prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

« Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

« Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non sia raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è facoltà del Governo di revocare il sindaco con Decreto Reale.

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

« I sindaci possono essere sospesi dal prete e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti dalla legge, persistono a violarli.

« Il sindaco rimosso per Decreto Reale

non potrà più essere rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleggibilità dev'essere specificato nel decreto di rimozione.

« La qualità del sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità indicate nell'articolo 127. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto, o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvederà il Governo con Decreto Reale.

« I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati. »

Facta. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Facta. Nel leggere il disegno di legge, e specialmente la relazione su di esso, mi è sorto un dubbio e ho domandato di parlare al solo scopo di ottenere o dal Governo o dalla Commissione un semplice chiarimento.

Mentre è stabilito nella legge che il sindaco è eletto a maggioranza assoluta di voti si dice poi che per la revoca del sindaco occorrono modalità speciali, e cioè che i consiglieri assegnati al Comune, abbiano manifestata la loro sfiducia nel sindaco in due adunanze e poi anche in una terza a seconda del numero dei consiglieri che v'intervengono.

Allora in quei casi il sindaco è revocato.

Ora io non comprendo perchè la revoca del sindaco non debba avvenire nello stesso modo con cui avviene la nomina.

Comprendo che vi sono ragioni speciali, e che occorrono cautele e garanzie dirette ad impedire che il capriccio o la debolezza di un Consiglio comunale possano provocare ad ogni momento delle crisi, che son sempre dannose alle amministrazioni, ma ritengo però che le cautele e le norme speciali che sono nella legge non siano sufficienti a scongiurare questo pericolo, ed a far sì che la revoca del sindaco proceda in modo regolare.

Occorrono quindi altre cautele e garanzie che possano e debbano essere efficaci, anche nel caso che la semplice maggioranza assoluta sia sufficiente a revocare il sindaco. Ciò dico perchè il nostro sistema amministrativo riposa sul gran principio: che la maggioranza

s'impone alla minoranza, e perchè, infatti, nei Consigli comunali si può disporre larghissimamente perfino del patrimonio comunale, si possono prendere gravissime deliberazioni, quando ci sia la maggioranza assoluta.

Ora, non comprendo perchè non possa più bastare questa maggioranza quando si tratta di revocare il sindaco. Noi vediamo che obiettivamente è ora molto facile, per un Consiglio comunale, di abbattere il sindaco, negandogli la sua fiducia su una, due o parecchie questioni; ora, dacchè ciò è possibile, non vedo la ragione perchè, portata la questione nel campo subiettivo, di dovere, cioè, esprimere chiaramente la propria fiducia, non si possa adottare lo stesso sistema. Secondo me, l'applicazione di un principio deve andare sino alle ultime sue conseguenze; e poichè nella legge è scritto che basta la maggioranza assoluta per nominare il sindaco, tanto più dovrebbe bastare per ritirare a lui la fiducia che gli era stata data.

Ma, secondo me, le cautele che sono ordinate nella legge in discussione assolutamente non sono soddisfacenti. In sostanza le condizioni per la revoca del sindaco si riducono a questo: dopo due votazioni in cui non si sia raggiunta la maggioranza di due terzi e dopo una terza votazione in cui si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune è lasciata al Governo la facoltà di revocare il sindaco. La parola *facoltà* indica che il Governo può secondo i casi speciali regolarsi, cioè ha nelle sue mani la facoltà di procedere o no alla revoca del sindaco.

Allora, domando io all'onorevole relatore, quando si verificherà questo caso che il sindaco non ha più la fiducia dei consiglieri dopo queste tre votazioni, vorrà il prefetto, valendosi delle sue facoltà, mantenere egualmente in carica il sindaco?

Certamente è impossibile, perchè allora nascerebbero ben più gravi inconvenienti, contrasti fra amministratori e amministrati, fra i consiglieri e il Governo, contrasti che è necessario di evitare.

Quando il sindaco non è accetto al Consiglio, il prefetto sarà costretto a revocarlo, e allora è inutile parlare di facoltà quando i fatti s'impongono assolutamente.

Poichè questa vuol essere una legge d'indole liberale, la quale dia modo ai Consigli comunali di eleggersi il proprio sindaco, il

principio di libertà vuole altresì che vi sia modo di revocare questo sindaco senza possibilità di contrasto fra Governo e amministrazione. È vero, è ragionevole che non bisogna lasciare all'arbitrio dei Consigli comunali semplicemente la revoca del sindaco, ma appunto trattandosi di una disposizione la quale riflette i Comuni bisogna evitare da parte del Governo gl'intrighi e le solite questioni che massime nei piccoli paesi, possono turbare il funzionamento delle amministrazioni comunali.

Ma io troverei sufficiente, salvo piccole modalità, di dire che non basta una sola votazione a maggioranza assoluta, ma che ve ne vogliono due, ed anche tre, ad una certa distanza l'una dall'altra, in modo che non sia possibile una sorpresa, come dice benissimo l'onorevole relatore nella sua relazione, o non sia possibile che ad un tratto si revoca un sindaco, solo per un malinteso, per una questione personale, che insorga.

Ci vuole maturità di giudizio; ma mi pare che a questa maturità di giudizio si potrebbe provvedere esigendo che un voto di sfiducia al sindaco si ripeta a parecchi intervalli, e non saranno di dieci, ma di quindici giorni, affinché ci sia il tempo per meditare sulle conseguenze di una data deliberazione, e il Consiglio comunale, dopo parecchio tempo, venga a manifestare sempre il medesimo concetto.

In questo modo mi pare che la completa libertà si espliciti molto meglio che non costare ad aspettare un provvedimento governativo: il quale molte volte potrebbe essere in contrasto con la maggioranza del Consiglio.

In sostanza, riassumo il mio concetto: si ritiene questa riforma matura, ed allora bisogna dare a questa riforma il modo di esplicarsi ampiamente, e con nessun vincolo eccettuare quelle cautele che testè accennavo o non si ritiene matura, ed allora è inutile parlarne.

Ma questo mezzo termine escogitato nella legge contrasta affatto col concetto di libertà che si vuol dare alla legge stessa.

Non ho proposto alcun emendamento, perchè non avevo assolutamente l'autorità di farlo; d'altronde è un semplice chiarimento che domando, e lo attendo dall'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Rispondo poche parole all'onorevole Facta.

Mi sia lecito, anzitutto, che io gli dica come la conclusione del suo discorso dimostra con qual cautela e quale prudenza bisogna accoglierne la prima parte.

Poichè l'onorevole Facta, mentre viene airci che noi sottoponiamo a speciali condizioni le deliberazioni di revoche, e c'invita a lasciare che il Consiglio pronunci queste revoche, così come nomina esso il sindaco, conclude poi col dire: « Anch'io convengo che le deliberazioni di revoca sono una cosa molto più grave che non sia la nomina; anch'io convengo che ci vogliano delle cautele », e l'onorevole Facta, con molto accorgimento, ne propone alcune, che sarebbero, se ho ben compreso, una doppia deliberazione. Dunque, anche l'onorevole Facta ammette che si debba procedere con molta prudenza quando si tratta di revocare un sindaco.

Ma appunto perchè ammette questo, io lo esorterei di accettare la proposta della Commissione, la quale dà una garanzia maggiore di quella che propone l'onorevole Facta, perchè la maggioranza di due terzi è una maggioranza vera, la quale garantisce della sincerità dell'opinione del Consiglio e del paese, mentre la maggioranza assoluta può far credere, il più delle volte, alla preponderanza di un partito, e i piccoli partiti, nei Comuni, possono ispirarci sempre diffidenza.

Quindi pare a me che il metodo della Commissione sia migliore.

L'onorevole Facta diceva: « Ma infine questo sindaco elettivo lo volete o no? Se lo volete, e questa legge vi sembra matura, abbiate fiducia. » Sì, onorevole Facta, io ho grande fiducia in questa riforma, ma io non posso non temere che, pur ammettendo questa riforma, si debba nell'interesse della cosa pubblica, impedire che i sindaci si trovino nei consigli comunali esposti al primo impeto ai risentimenti degli avversari, inquantochè, se questo avvenisse, io credo che la pubblica Amministrazione ne soffrirebbe assai. Io, quindi, prego, con fiducia di riuscire, l'onorevole Facta di non insistere nella sua proposta e di accettare quella della Commissione. Come ho detto prima, egli ammette la necessità che alcune guarentigie vi siano. Io dunque se le ammette, accetti quelle che propone la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito.

Luzzati Ippolito. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sulla opportunità di risolvere qui una questione, intorno a cui il disegno di legge lascia una lacuna: la questione della applicabilità delle nuove cause di ineleggibilità ai sindaci presentemente in carica.

Il penultimo capoverso dell'articolo 125 dice:

« La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità nell'art. 127. »

Ora i sindaci presentemente in carica possono non credere a loro applicata questa sopravvenienza. Perciò mi parrebbe più opportuno che si inserisse nella legge una disposizione transitoria, in cui fosse detto che le nuove cause di ineleggibilità per i sindaci futuri sono ritenute cause di decadenza anche per i sindaci presenti; oppure che la dizione della legge si modificasse in questo modo:

« La qualità di sindaco si perde o per le cause di ineleggibilità indicate nell'articolo 127 o per la sopravvenienza delle cause stesse. »

Spero che la Commissione ed il Ministero prenderanno in considerazione le mie osservazioni, e troveranno modo di rimediare alla lacuna, che ho rilevata nella legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Nella legge vigente c'è una lacuna, che fu varie volte segnalata alla Camera. Ricorderanno i miei colleghi che furono rivolte varie interpellanze al ministro dell'interno, perchè alla Camera, insieme col l'elenco, che contiene i nomi dei sindaci revocati, non erano unite le relazioni: e il ministro rispose che la legge non obbliga il Governo a presentare la relazione.

È questa una lacuna, alla quale credo bisogna rimediare; quindi proporrei alla Commissione che all'ultimo paragrafo dell'articolo 125, ove si dice che l'elenco dei decreti di rimozione sarà trasmesso al Parlamento, si aggiunga « e le relazioni relative. »

Quando fu discussa la legge, l'onorevole Pantano lo ricorderà, si intese che insieme col decreto dovesse presentarsi la relazione, perchè ciò avrebbe giovato moltissimo a fre-

nare il potere esecutivo contro i possibili arbitrii, che spesso si celano sotto il pretesto delle ragioni di ordine pubblico.

Voglio quindi augurarmi che la Commissione accolga senz'altro questa mia proposta.

Presidente. L'onorevole De Nicolò ha facoltà di parlare.

De Nicolò. Ho già detto di essere favorevole alla legge; ma lo sono soprattutto ad una condizione, e cioè che la legge stessa debba aumentare e non diminuire nel potere esecutivo i mezzi per garantire e tutelare il buon andamento amministrativo.

Ora partendo da questo concetto, io pregherei l'onorevole relatore di rinunciare all'ultimo capoverso delle modificazioni portate dalla Commissione all'articolo 125. Tutto al più consentirei che invece di dire: « Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii » si dicesse: « ... per un triennio. »

Ma pregherei, ripeto, la Commissione di rinunciare al suo capoverso, perchè non mi pare opportuno, nel momento appunto in cui facciamo una legge, che, rendendo il sindaco elettivo, sottrae le amministrazioni locali all'influenza del potere esecutivo, di diminuire ancora le facoltà del potere esecutivo.

Prego quindi la Commissione di consentire a questa mia proposta; che se la Commissione insisterà nel suo capoverso, ne sarò dolente, ma dovrò votare contro tutto l'articolo qual'è proposto.

Presidente. L'onorevole Berio ha facoltà di parlare.

Berio. Richiamo l'attenzione della Commissione e dell'onorevole guardasigilli sopra un grave pericolo, che a me pare presenti il quarto comma dell'articolo 125, in cui si dice:

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni. »

Ora reati sono tutte le infrazioni alle leggi penali; quindi anche le contravvenzioni; e vi sono molte contravvenzioni punite con gli arresti.

È forse intenzione della Commissione e della Camera di stabilire che i sindaci debbano decadere dalla loro funzione, anche se incorreranno in una contravvenzione?

A me pare che sarebbe questa una cosa eccessiva, e che il pronunziare la decadenza dei sindaci, quando commettano una semplice contravvenzione, che si può commettere an-

che senza la responsabilità subbiettiva, ma per la sola responsabilità delle persone, che sono alla propria dipendenza, sarebbe una enormità, che non è certo nella mente della Camera.

Un'altra osservazione debbo fare alla Commissione per quanto riguarda questo comma quarto dell'articolo 125.

Pantano, relatore. Il comma quarto è nella legge vigente.

Berio. Vuol dire che la legge vigente merita di essere riformata.

Pantano, relatore. È un'altra questione!

Berio. In questo comma è detto che i sindaci dovranno essere sospesi dal giorno della data della sentenza o della ordinanza di rinvio a giudizio, o della data della citazione.

Ma è noto che nei giudizi penali ci sono le citazioni dirette pei reati di azione privata. Ora se ad un privato piaccia di citare il sindaco, dovrà questi essere senz'altro sospeso dall'esercizio delle sue funzioni?

Se anche questo è scritto nella legge vigente, ciò vuol dire che essa contiene un errore manifesto, che deve essere corretto; e, poichè si sta legiferando appunto in questa materia, parmi sia il caso di correggerlo.

Aggiungerò una terza osservazione.

È detto in fine del comma quarto che i sindaci condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

Ma condannati a qual pena? A qualunque pena? Se saranno condannati anche ad una semplice ammenda, decadranno ugualmente dal loro ufficio?

Anche questa sarebbe una pretesa assolutamente eccessiva, che certo non è nelle intenzioni della Camera.

Prego la Commissione ed il ministro di prendere in esame queste mie considerazioni e di correggere in questa parte l'articolo.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io trovo molto gravi le osservazioni dell'onorevole Berio; ma, innanzi tutto, mi preme di richiamare alla sua memoria, ed alla memoria della Camera, la disposizione dell'articolo 8 della legge in vigore, il quale dice: « ... il prefetto od i sotto prefetti (e poi con un articolo successivo ciò si applica anche ai sindaci e coloro che ne faranno le veci) non possono esser chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore

autorità amministrativa; nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato. »

Quindi, per tutti gli atti che i sindaci possono aver compiuto nell'esercizio delle loro funzioni, essi sono coperti dalla garanzia, e non si può procedere contro di loro se questa garanzia non è sciolta nei modi stabiliti dalla legge, e sentito il Consiglio di Stato, e per Decreto Reale. Coprire di una speciale garanzia i sindaci, per tutti gli atti che essi hanno compiuto all'infuori dell'esercizio delle loro funzioni, è cosa che può essere buona, ma è cosa la quale muta completamente il nostro diritto pubblico, come è esso stabilito nella legge attuale. E difatti, le disposizioni che si leggono nell'articolo proposto dalla Commissione, articolo che ha opportunamente richiamato l'attenzione dell'onorevole Berio, sono copiate identicamente dalla legge ora in vigore.

Quindi, per riassumermi, noi ci troviamo in questa situazione: la legge copre i sindaci di garanzie per tutti gli atti che essi compiono nell'esercizio delle loro funzioni. La legge lascia libertà di prendere provvedimenti contro i sindaci per tutti gli atti che essi hanno compiuto all'infuori delle proprie funzioni.

L'onorevole Berio crede che questa libertà di procedere contro i sindaci per gli atti da loro compiuti all'infuori delle proprie funzioni sia cosa pericolosa; tanto più pericolosa, inquantochè una semplice citazione basta. Ed io dico all'onorevole Berio che le sue osservazioni si impongono per la loro importanza, ma io non vorrei, in una materia così delicata, improvvisare. Vorrei quindi pregare l'onorevole Berio di non insistere nel suo proposito, assicurandolo che quanto egli ha esposto sarà argomento di studio speciale; e gli do la mia parola che studierò la questione con attenzione grandissima, non senza però fargli osservare che la tendenza moderna è piuttosto quella di menomare, anzichè accrescere le garanzie sul genere di quella stabilita con l'articolo 8 della nostra legge. E quindi sarebbe pericoloso di entrare nella via, nella quale l'onorevole Berio ci vorrebbe spingere. Però riconosco che qualche cosa deve esser fatto, appunto per impedire che i sindaci siano abbandonati al capriccio di nemici astiosi, i quali,

per far male alla persona, finirebbero per far male alla pubblica amministrazione. E quindi, da questo punto di vista, avrò cura di studiare l'argomento che è stato sollevato dall'onorevole Berio.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti Gaetano.

Brunetti Gaetano. Io debbo dire due parole intorno alla prima parte dell'articolo; se convenga, cioè, che la revoca dei sindaci sia fatta, come è detto in questo articolo, col concorso dei due terzi dei consiglieri, ovvero a maggioranza assoluta, come mi pare abbia sostenuto l'onorevole Facta. Io in questo trovo perfettamente giuste le ragioni addotte dal presidente del Consiglio, fondate anche sul concetto dell'ordine delle Amministrazioni comunali.

Noi non dobbiamo esporre i sindaci all'ambiente mutabile dei Consigli, perchè una semplice maggioranza, spesso improvvisa, (*Interruzioni*) prodotta da subitane coalizioni, toglie al sindaco l'autorità, e la certezza di potere contare sul voto del Consiglio; onde sarebbe indotto a non lodevoli condiscendenze per conservare il potere; tanto più che il sindaco è capo dell'assemblea deliberante, è capo anche del potere esecutivo, e in lui si accentrano tutti i poteri del Comune.

Dobbiamo quindi dargli tutta la stabilità e l'autorità, che sono necessarie perchè si possa rendere indipendente dalla maggioranza e dalla minoranza e amministrare con imparzialità.

Nella seconda parte dell'articolo, però, prego il presidente del Consiglio e la Commissione di riflettere quanto sia inopportuno e sconveniente, che il prefetto venga arbitro tra la maggioranza assoluta e la minoranza del Consiglio, quando ciò si avveri.

Il prefetto, ossia il Governo, deve stare in una sfera molto alta e serena, e non intervenire nelle lotte di partiti. Se voi date al prefetto la facoltà di decidere fra la maggioranza e la minoranza del Consiglio, esso cesserà di essere all'altezza delle sue funzioni, e diventerà un partigiano alla stregua della maggioranza del Consiglio. Quindi io non so perchè voglia darsi al prefetto questa altra facoltà. Delle due l'una: o l'ordine pubblico è turbato dal sindaco, ed allora il prefetto ha la facoltà di promuoverne la revoca; o non è turbato, e non è bene che il prefetto scenda nella lizza dei partiti, in modo da ren-

dersi arbitro fra la maggioranza e la minoranza.

Questa è la mia osservazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

* **Balenzano.** Prego la Camera di notare la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole Berio; e credo che il presidente del Consiglio sia incorso in un equivoco.

Secondo l'articolo in discussione, quando vi è una querela contro il sindaco anche per ingiurie o per una contravvenzione, al momento della citazione il sindaco è sospeso.

Pantano, relatore. Perchè può abusare del suo ufficio!

Balenzano. Ma questo mi pare eccessivo! Se il sindaco è condannato ad un giorno d'arresto per ingiurie semplici o per contravvenzioni, secondo l'ultimo capoverso di quest'articolo, egli decade dalla sua carica!

La Commissione poi non ha riflettuto che questa disposizione è in aperta contraddizione coll'articolo 127 della stessa legge, il quale dice che si decade dalle funzioni di sindaco per certi reati gravi. E questo è giustissimo. Ma che per la condanna ad un giorno d'arresto per contravvenzione, voi pretendiate che il sindaco debba decadere dalla carica, mi pare un'enormità, della quale non c'è che una sola scusante, che, cioè, essa non è proposta dalla Commissione, ma trovasi nella legge vigente.

Mi permetto quindi di pregare Commissione e Ministero di volere sospendere per mezz'ora la seduta (*Rumori*) per correggere l'articolo in modo che questo sconcio venga eliminato. (*Movimenti in vario senso*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Senza dubbio nè la Commissione nè il Governo ritengono col presente disegno di legge di aver rimediato a tutte le possibili lacune della legge comunale e provinciale, ma a taluni inconvenienti più gravi della legge medesima.

Quando si solleva questa questione a proposito di una disposizione, che già è in vigore da molti anni, senza aver dato luogo al minimo inconveniente, com'è possibile che la Commissione si arrenda alle osservazioni fatte?

È vero che c'è molta differenza fra le piccole inosservanze contemplate da questo ar-

ticolo e la decadenza per ineleggibilità; ma qui si tratta di altro.

In un caso si tratta di un titolo di indegnità all'ufficio; nell'altro caso si tratta di revoca.

Ma voi dite: per una semplice ingiuria o contravvenzione, il sindaco dovrà dunque essere sospeso dalle funzioni?

Sicuramente (*Rumori*); perchè, come ufficiale pubblico, può influire sui testimoni in un piccolo paese, dove ha preponderanza. Il primo magistrato di una città dev'essere al di sopra di ogni sospetto. Del resto il Consiglio può rieleggerlo perchè è rieleggibile e decade per condanna.

Per tutte queste ragioni, e perchè il guardasigilli ha dichiarato, con più autorità che me, che, di fronte alle importanti osservazioni dell'onorevole Berio, la questione sarà studiata, e verranno proposti i provvedimenti che saranno del caso, prego la Camera di non voler soprassedere alla deliberazione della legge soltanto per questo articolo.

E passo ad un altro punto.

L'onorevole De Nicolò ha domandato: perchè vogliamo modificare la pena della rimozione rendendola elastica, invece di lasciarla fissa, com'è, per un dato periodo? E si è appellato alla Commissione in nome della garanzia della libertà. Ma è appunto per la garanzia della libertà che la Commissione ha proposto questa modificazione; perchè il potere esecutivo, era prima nella ineluttabile necessità di applicare i sei anni d'ineleggibilità senza riduzione alcuna; mentre ora potrà tener conto delle varie cause, ed hanno potuto determinare la rimozione e non gravare eccessivamente la mano nell'interesse delle Amministrazioni stesse e degli individui colpiti. Prego quindi l'onorevole De Nicolò di non insistere.

All'onorevole Brunetti, che ha risollevato la questione presentata dall'onorevole Facca ha risposto efficacemente il presidente del Consiglio. In un piccolo paese è facilissimo spostare la maggioranza assoluta dei consiglieri anche con un solo voto: e noi allora potremmo avere una crisi municipale ogni quindici giorni. Ecco perchè nella legge abbiamo detto occorrere per la revoca del sindaco, il voto di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Sono questi termini indispensabili di garanzia. Il potere discrezionale poi a qualcuno bisognava lasciarlo;

lo abbiamo lasciato al Governo, ma nei limiti del voto della maggioranza.

Comprendo che qualche inconveniente potrà venire; ma al mondo poche cose vi sono senza inconvenienti. Questa legge però ne ha così minimi, di fronte ai vantaggi che cura, che ne raccomandiamo senz'altro la pronta approvazione alla Camera.

Presidente. Onorevole Mecacci, ha facoltà di parlare.

Mecacci. Gli effetti di tale legge li vedo, se andrà in applicazione. Indubbiamente i sindaci, almeno nei piccoli paesi, sono in balia dei partiti politici, e peggio. Ora, una disposizione così lata, e quella dell'articolo 125, impressiona immensamente chiunque vi getti sopra gli occhi. Essa sola consiglierebbe di soprassedere alla discussione di questo disegno di legge. Quest'articolo 125 bisogna considerarlo, sia in rapporto agli articoli 30 e 127, letteralmente, dove si stabiliscono le incapacità per l'ufficio elettorale ed eleggibile, poi in rapporto al codice penale ed alle leggi speciali, là dove regolano la capacità giuridica dei comuni.

Una simile legislazione non può stare; e io mi unisco alla proposta sospensiva dell'onorevole Balenzano. (*Rumori*).

Se si facciano un poco disposizioni, le quali abbiano una base giuridica, e non resti nella attuale legislazione uno sconcio di questa natura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Francesco.

Francesco. Molto volentieri appoggio la proposta sospensiva, perchè questa disposizione mi pare par troppo grave.

Se la Camera però non accettasse la proposta, pregherei il Governo e la Commissione di accettare almeno questo emendamento. Dove è scritto: « ove vengano sottoposti a procedimento per reati punibili con pene o con pene più gravi, i sindaci rimangono sospesi », propongo di dire: « ove vengano sottoposti a procedimento per delitti, i sindaci rimangono sospesi. »

Un delitto è un reato più grave, che porta una pena più grave di quella del reato; e quindi si capisce che, quando un sindaco sia sottoposto a procedimento per un delitto, non debba continuare a dirigere l'amministrazione del Comune.

Comando all'attenzione della Camera

questo emendamento; e ripeto che, se non lo si accettasse, voterei per la sospensiva, non potendo consentire in una disposizione così grave come quella che ci viene proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni dell'onorevole Berio hanno messo in piena luce una disposizione della legge del 1889, sulla quale oggi ben si può dire che allora non si è meditato abbastanza, poichè oggi soltanto, che abbiamo occasione di esaminarne da vicino gli effetti, possiamo vedere che essi sono gravissimi e forse assai più gravi di quanto non si prevede allorchè la legge fu votata. Secondo me è necessario mettere in relazione questo comma dell'articolo 125 con l'articolo 127. (*Benissimo!*) Il concetto vero è questo: che deve essere sospeso il sindaco chiamato davanti al giudice per uno di quei reati per i quali, se fosse condannato, diventerebbe ineleggibile. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Questa è la vera soluzione della questione. E mi pare che molto facilmente potrebbe formularsi l'articolo, se questo comma 4° dell'articolo 125 venisse modificato come segue:

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti nell'articolo 127, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni secondo i casi, ecc. »

Voce. E l'articolo 30?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ma l'articolo 127 richiama l'articolo 30 ed è per questo che ho citato l'articolo 127 soltanto. E l'articolo 127 è scritto così:

« Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti nell'articolo 30 non può essere nominato sindaco, ecc. »

Per questo mi pare che, citando l'articolo 127, si citi anche l'articolo 30. Questo pare a me: ad ogni modo mi rimetto alla maggiore ponderazione che può portare su questa formula la Commissione...

Presidente. Onorevole relatore.

Pantano, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Avverto la Camera, per sua norma, che, di concerto fra il Governo e la Commissione venne presentato un emendamento a questo capoverso dell'articolo 125.

L'emendamento consiste nel sostituire in questo capoverso le seguenti parole:

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per i delitti previsti dall'articolo 127. »

Campi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Credo anch'io necessario di richiamare, quanto ai casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di sindaco, i procedimenti penali, che in caso di condanna portano l'ineleggibilità.

Sono in ciò perfettamente d'accordo col l'onorevole ministro guardasigilli; ma credo che la formula non si possa improvvisare, perchè l'articolo 127 contiene, oltre i casi di delitti, altri casi d'ineleggibilità, contempla anche, se non delle condanne, delle censure, che non sono poi delitti. (*Interruzioni*).

Così il notaio, l'avvocato, il procuratore rimosso dall'esercizio delle sue funzioni...

Piccolo-Cupani. Questi non sono reati!

Campi. Io credo che questo fatto debba anche dar luogo alla sospensione.

Voci. Non sono reati quelli!

Campi. Io dico che anche costoro debbano incorrere nella sospensione. (*Rumori*).

Mi pare quindi che sia un po' rischioso l'improvvisare qui una formola per quest'articolo, e che potremmo rimandarlo a domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. A nome del Governo, dichiaro che si potrebbe benissimo rinviare a domani quest'articolo, e la discussione di quest'emendamento, perchè è d'uopo riconoscere che la questione è assai delicata, e certo la formola da me proposta potrà dar luogo ad osservazioni. Quindi si potrebbero sospendere questi due articoli, il 125 ed il 127, perchè, secondo me, sono tra loro in correlazione strettissima; e si potrebbe passare all'altro articolo, il 268.

Accetto quindi la proposta dell'onorevole Campi.

Pantano, relatore. La Commissione accetta la proposta di rimandare questi due articoli.

Presidente. Pongo a partito questa proposta dell'onorevole guardasigilli di rimandare ad altra seduta i due articoli 125 e 127.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 268:

« I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono

a violarli. Dovrà procedersi alla nuzione entro il termine di tre mesi.

« Per motivi amministrativi, o di pubblico, il termine può, con Decreto essere prorogato sino a sei mesi.

« Lo scioglimento è ordinato per il Reale, il quale deve essere preceduto relazione contenente i motivi del provvedimento.

« Salvo il caso di assoluta e commo urgenza, lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali non potrà essere o che previo parere favorevole del Consiglio Stato.

« I relativi Decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco viene comunicato ogni tre mesi al Senato alla Camera dei deputati. »

L'onorevole De Nicolò propone la seguente aggiunta:

« Nel caso che si proceda allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, è ammesso il ricorso al Consiglio Stato, che non sospende però gli effetti del Decreto stesso.

« Dalla data del Decreto che convalida i Comizi politici elettorali, sino ad essere compiuta, la facoltà di sciogliere i Consigli dei Comuni, compresi nella relativa circoscrizione elettorale, si intenderà sospesa.

De Nicolò. Da quello che è detto nella redazione proposta di questo articolo della relazione dell'onorevole Pantano, risulta la convenienza di tutelare un po' meglio i sessi municipali dal diritto, che ha l'esecutivo, di scioglierli nei casi previsti dall'articolo stesso.

Questo bisogno è stato la conseguenza di una dolorosa e non scarsa esperienza.

L'onorevole Di Rudini, che, insieme al suo collega, il ministro Guicciardini, fa parte della Giunta delle elezioni, sa di me in quante occasioni si sia verificato il fatto di Consigli comunali sciolti per motivi elettorali.

Ora, se è vero che si sente il bisogno di tutelare le Amministrazioni comunali e provinciali da questi possibili abusi, non mi pare il modo più conveniente, opportuno ed efficace che quello di approvare l'aggiunta proposta.

Ed in questo ha convenuto anche l'onorevole presidente del Consiglio. Però ha fatto osservare che non gli pareva

mento opportuno per questa proposta; posso essere in questo d'accordo con lui. Mi ha però soggiunto che era bene che l'emendamento fosse stato proposto, per servirà come monito alle future amministrazioni.

Io, se egli parte da questo concetto, deve convenire con me che uomini di Gotha che hanno bisogno di moniti simili, non possono facilmente al disopra dei moniti come all'occorrenza passano al disopra degli.

Il fatto è che nelle elezioni politiche del 1890 una circolare del ministro dell'interno fatto sperare a tutti che nel periodo elettorale non si sarebbe proceduto allo scioglimento di amministrazioni comunali, mentre invece accadde precisamente il contrario. Io cito un esempio: nel venerdì che precedette la domenica delle elezioni, nono la circolare, fu sciolto il Consiglio comunale del capoluogo del mio collegio.

Io, quindi, e per far cosa grata all'onorevole presidente del Consiglio, e perchè riconosco che non è questo veramente il momento opportuno, ritiro il mio emendamento; mi riservo, in un momento più opportuno in sede più conveniente, di richiamare l'attenzione della Camera su questa questione.

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole oratore.

Oratore. L'articolo 268, per quanto concerne l'emendamento aggiunto dalla Commissione, ritengo che meriti molta considerazione. Io non sono un deputato ministeriale, ma sono per indole un deputato governativo, e questa volta non credo che il Governo non sia meno governabile.

Presidente del Consiglio. Si tratta di dire la parola favorevole. Sta bene.

Oratore. Dunque su questo siamo d'accordo, questo mi fa piacere.

Se volesse il parere favorevole, si avrebbe un risultato, che il Consiglio di Stato scioglierebbe esso i Consigli comunali, e si scioglierebbe così in corpo politico; e, quando si volesse fare delle interrogazioni o delle discussioni a proposito di scioglimenti di Consigli comunali, le dovremmo fare non al ministro dell'interno, ma contro il presidente del Consiglio di Stato: il che sarebbe un gran vantaggio!

Presidente. Vogliamo il favorevole, a che cosa ser-

virà questo parere del Consiglio di Stato? Una delle due: o è una lustra, o è cosa efficace. Se è efficace torniamo alla stessa conseguenza; vale a dire che sarà il Consiglio di Stato, quello che scioglierà i Consigli comunali. Se deve essere una lustra, anche per la eccezione fatta nei casi di urgenza indefiniti ed indefinibili, avremo sempre dannose conseguenze da questa disposizione.

È meglio affrontare la questione qual'è. Lo scioglimento dei Consigli comunali è un atto politico, di cui il Governo deve assumere tutta la responsabilità. Non si deve poter venire a invocare il parere favorevole del Consiglio di Stato, quando ci lamenteremo che un Consiglio comunale sia stato sciolto.

Ripeto: è un atto del potere politico; e bisogna che sia interamente lasciato alla responsabilità politica del Governo.

Inoltre faccio osservare che da questa disposizione deriverebbero conseguenze dannose pel Consiglio di Stato. Già vediamo che si prendono dal Consiglio di Stato dei prefetti senza che cessino di farne parte; già vediamo altri funzionari di carattere quasi politico che sono tratti da questo Consiglio, senza perdere il loro posto di consiglieri di Stato. Se, oltre a ciò, diamo adesso delle attribuzioni, le quali è inevitabile che abbiano un carattere politico, qual'è quella di dar parere sullo scioglimento di un Consiglio comunale, noi snatureremo il fine che, secondo me e secondo il presidente del Consiglio deve avere quest'istituto.

Dal 1839 in poi, noi, creando la quarta Sezione del Consiglio di Stato, abbiamo voluto che questo corpo fosse, per quanto più era possibile, una magistratura, un corpo giurisdizionale. Ma se noi gli diamo questa nuova attribuzione, ripeto, snaturiamo l'indole sua, e lo riduciamo ad essere qualcosa di simile al Consiglio di Stato napoleonico; che era un vero corpo politico, quale noi non abbiamo voluto che fosse il nostro Consiglio di Stato.

Se vogliamo dunque che questo corpo resti lontano dai contatti e potrei dire dai contagi politici, dobbiamo sottrarlo completamente alle attribuzioni di carattere politico, e lasciare che lo scioglimento dei Consigli comunali rimanga qual'è realmente, un atto politico sotto la piena responsabilità politica del Governo.

Nè mi trattiene dall'esprimere questa mia opinione l'idea di accrescere i poteri ad un Governo, contro il quale io voto. Questo sarebbe pensiero troppo piccino; ed io, che guardo

alla continuità del Governo e non agli uomini, che lo rappresentano in questo momento, desidero che il Governo abbia tutti i poteri, che gli spettano, e tutte le responsabilità, e che la sua autorità non sia diminuita, nè la sua responsabilità sia attenuata da pareri di corpi consultivi.

Prego quindi la Camera di non alterare, per quanto riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali, la dizione della legge vigente.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Comincerò per dire che non posso in nessun modo accettare questo articolo qualora vi rimanesse la parola *favorevole*, perchè, rendere obbligatorio al Governo di sciogliere i Consigli comunali solamente quando il Consiglio di Stato abbia dato parere favorevole, equivale a trasferire il potere politico dal Ministero al Consiglio di Stato.

In questo son d'accordo coll'onorevole Salandra.

Resta a sapere ora se conviene che il Consiglio di Stato sia sempre interpellato.

Qui l'argomento non è di così facile soluzione, come sembra all'onorevole Salandra, perchè lo scioglimento dei Consigli comunali, che dovrebbe essere un atto essenzialmente politico, giacchè i Consigli comunali non dovrebbero sciogliersi se non quando vi fosse offesa dell'ordine pubblico, purtroppo spesse volte è compiuto per disordini verificatisi nelle amministrazioni, dei quali non sempre il potere politico è giudice competente, se non ha uditi i corpi consultivi.

Come vede l'onorevole Salandra, non mancano, forse, argomenti in favore della tesi sostenuta dalla Commissione.

Ma io, per altri argomenti, vorrei pregare la Commissione a non insistere su questo articolo. Gli argomenti miei sono questi: la questione dello scioglimento dei Consigli comunali, e soprattutto ed anzitutto l'altra questione della durata in carica dei Regi commissari è per me una questione gravissima: è una fra le più gravi ed importanti questioni che meritano una risoluzione pensata, la quale deve avere effetti grandi.

Ora questo articolo non aggiusta niente, onorevole Pantano; perchè le cose a cui bisogna provvedere sono principalmente queste: 1° una certa garanzia perchè gli atti di scioglimento non riescano, come purtroppo tante

volte accade, un esercizio di vero arbitrio; 2° il tempo durante il quale i Regi commissari debbono esercitare le loro funzioni. Una volta i Regi commissari duravano tre o quattro anni; poi diventò facoltativo nel Governo di prorogare con Decreto Reale questi 3 o 4 anni a 6; ed è avvenuto questo, che la proroga di questi poteri, in molti casi, non riesce se non a gravare di oneri i Comuni; di oneri per troppo facilmente, i poteri si prorogano troppo facilmente si ritardano le convocazioni dei Consigli.

In certi casi però, non voglio far nomi di grandi città, il tempo di 6 mesi è assolutamente insufficiente. (*Interruzione*).

Un anno! Ma ci vuole altro che un anno. Questo periodo a io non esito a dire che debba essere di 2 o 3 anni. E per dire le cose schiettamente, a Napoli, per esempio, se alle prossime elezioni non potranno dare un'Amministrazione capace di reggersi, io credo sarà necessario inviare un Regio commissario che governi per due o tre anni la città.

Voci a destra. Cinque anni!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Sia per cinque anni! Egli è per dire che il limite durante il quale i Regi commissari debbono esercitare il loro potere è una questione di più alta importanza. E non può essere, a mio avviso, questo limite di tempo affidato alla discrezione del potere esecutivo. Occorrono criteri ben chiari e ben precisi, che debbano servire di norma al Governo che dovrà applicare la legge.

E concludo. Qui v'è una questione troppo grossa, la quale non è risolta con questo articolo. E perciò pare a me che la Commissione farebbe bene a non insistervi e a limitarsi quindi a quegli articoli soli i quali concernono la nomina del sindaco.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. Rinunzio a parlare dopo le parole pronunziate dal presidente del Consiglio poichè intendevo sostenere la medesima questione che egli ha svolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, poco ho da aggiungere. Però nessuno vorrà negare che di questa gravissima facoltà data al potere esecutivo di sciogliere, cioè, i Consigli comunali e provinciali, si è abusato, molto abusato, spec-

nante per ragioni elettorali. Ecco perchè qualche cosa bisogna fare. Lasciare le cose come stanno significa non porre nessun freno al potere esecutivo, e far sì che esso si possa reggere a suo arbitrio di questa facoltà, specialmente nel periodo elettorale.

L'onorevole presidente del Consiglio ha condannato ancora a certi abusi nella nomina dei Regi Commissari. Molte volte questi Regi Commissari vengono nominati per dar loro qualche vantaggio pecuniario, che diversamente non avrebbero. Molte volte avviene che da tre mesi si passa a sei, appunto per crescere la somma delle propine, che i Regi Commissari prendono sul bilancio stretto dei Comuni. Questi sono gravissimi inconvenienti. Ma ora noi non siamo nel caso di potere discutere di questo.

Io mi auguro quindi che l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha riconosciuto la gravità della questione, voglia proporre alla Camera un temperamento, per cui, lasciando facoltà di sciogliere i Consigli comunali nei casi gravissimi, si possano nel tempo medesimo evitare tutti gli inconvenienti, che nessuno di noi potrà negare. È una violazione di libertà, non dico amministrativa, ma politica, davanti alla quale non la Camera che possa rimanere indifferente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Dirò due sole parole.

Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio io sono stato viepiù incoraggiato a presentare al banco della Presidenza un emendamento firmato da dieci onorevoli colleghi, per effetto del quale nel primo comma dell'articolo 268, dove, a proposito dei poteri dei Regi commissari, si dice « per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può, con Decreto Reale, essere prorogato sino a sei mesi, » proporrei invece: « sino ad un anno. »

Io posso dispensarmi dallo svolgere quest'emendamento, dopo le autorevoli parole del presidente del Consiglio.

L'esperienza ha ormai dimostrato pur troppo che il termine di tre mesi o di sei è troppo breve per potere giungere a sanare le amministrazioni di certi grandi Comuni nei quali il disordine si è fatto cronico anche di Comuni minori. Il termine è troppo breve per sistemare certe questioni, e di gravi dissidi, per pacificare gli animi,

sventare camarille locali, rompere clientele, rimuovere abusi ed inconvenienti inveterati, per preparare insomma uno stato di cose che permetta di fare le elezioni evitando il pericolo che dopo brevissimo tempo risorga la necessità di ritornare nuovamente allo scioglimento del Consiglio comunale, perpetuando così uno stato di cose anormale e perturbatore della vita e della pace dei Comuni. Ci vuole l'esperimento per lo meno di un esercizio finanziario in certi Comuni e quindi dev'essere data facoltà al Governo di prolungare, occorrendo, fino ad un anno i poteri del Regio commissario.

Per queste ragioni e per le altre addotte dal presidente del Consiglio, prego la Camera di voler accettare questo mio emendamento e prego la Commissione di volergli fare buon viso. (*Bene!*)

Presidente. Alla Presidenza è pervenuto un emendamento proposto dall'onorevole Mel e da altri nove deputati, che è così concepito: Al seguente comma, ove si dice: « Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può, con Decreto Reale, essere prorogato sino a sei mesi, » si dica: « sino ad un anno. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Pantano, relatore. La proposta della Commissione, concordata col Governo, impone a questi l'obbligo di avere, salvo i casi di comprovata urgenza, il parere favorevole del Consiglio di Stato per lo scioglimento dei Consigli.

È sorta poi incidentalmente la questione del prolungamento dei poteri del commissario da sei mesi ad un anno.

Ora, dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio, che ha fatto eco alle parole dell'onorevole Salandra, quanto al sopprimere la parola *favorevole*, la seconda parte delle sue osservazioni ha relativamente un valore trascurabile. Secondo la Commissione, era il parere *favorevole* del Consiglio di Stato quello che costituiva la salvaguardia contro i possibili eccessi del potere esecutivo. Tolta la parola *favorevole*, il semplice *parere del Consiglio di Stato* perde agli occhi nostri ogni importanza.

Perciò, se il Governo non accetta la parola *favorevole*, noi cederemmo ben poco, abbandonando il resto dell'articolo.

Ma in questo caso però, riconoscendo tutta l'importanza dell'argomento, se questa ma-

teria deve essere disciplinata in altro modo, deve esserlo più efficacemente che non col chiedere il semplice parere del Consiglio di Stato. E se ad uno studio posteriore deve esser rimessa siffatta questione, lo stesso dovrà dirsi di quella del prolungamento ad un anno dei poteri dei commissari, questione gravissima, che non può esser portata così improvvisamente alla Camera.

Quindi, ove non si voglia accogliere la proposta integrale della Commissione, domandiamo la sospensione tanto dell'una quanto dell'altra questione, facendone formale proposta alla Camera. (*Rumori — Commenti — Conversazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Io sono lieto che la Commissione abbia pregato i proponenti dell'emendamento di ritirarlo. Abbiamo già portato da tre a sei mesi il termine massimo dei poteri di un Regio Commissario in caso di scioglimento di un Consiglio comunale. Ora lo portiamo ad un anno; corriamo in questa via seguendo la legge del quadrato delle distanze! Ciò mi pare pericoloso e leggiero. È inutile; bisogna avere dei concetti chiari su quello che vogliamo ed intendiamo nelle modificazioni radicali che pur si debbono apportare al nostro diritto amministrativo che così poco risponde alle esigenze della vita e dei costumi nostri, almeno in talune regioni. O lo Stato deve intervenire energicamente pel loro andamento, ed allora debbono anche esservi le opportune garanzie, o si pensa il contrario, ed allora lo Stato può abbandonarle a se stesse come avviene nel Belgio ed in Inghilterra. (*Commenti — Rumori*).

Ma ormai l'emendamento è ritirato e tanto meglio. Però io pregherei la Camera di non volere rinunciare a quella savia proposta che era stata fatta dalla Commissione per obbligare il Governo a sentire il Consiglio di Stato prima di sciogliere un Consiglio comunale o provinciale. (*Rumori*). Questa proposta la ripresento io per mio conto perchè la credo il pregio principale di questa legge.

In sostanza, come ben diceva l'onorevole Salandra, lo scioglimento dei Consigli comunali è un atto politico di cui il potere politico deve assumere la responsabilità e rispondere davanti la Camera. Ma sarà sempre tanto di guadagnato se ci sarà anche la garanzia del parere del Consiglio di Stato, che può

essere favorevole o contrario, non importa. Ma la garanzia mi par necessaria.

È perciò che io oso pregare gli onorevoli membri della Commissione, che con tanto zelo e con tanto amore hanno studiato questo argomento, a non rinunciare alla modificazione che così saviamente avevano appostato a quell'articolo. È meglio che si debbano sentire il parere del Consiglio di Stato. Questo parere, se contrario, non farà che accrescere la responsabilità del Governo ove venisse alla gravissima misura di sciogliere un Consiglio comunale. A me sembra veramente che la necessità del preventivo avviso del Consiglio di Stato per tali provvedimenti costituisca una forte garanzia.

E penso che sia savia proposta quella del presidente del Consiglio, il quale ha chiesto che si lascino le parole: « *previo parere del Consiglio di Stato* », senza la parola « *favorevole* ».

Spero che la Camera voterà questo comma così modificato. (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Non comprendo come la Commissione abbia potuto consentire a ritirare questo comma solamente per l'opinione che ha espresso il signor presidente del Consiglio!

L'unica ragione, infatti, addotta dalla Commissione è questa, che il signor presidente del Consiglio si è opposto.

Ma questa per me non è una ragione. Io non comprendo come si possa rinunciare a questo correttivo, a questa guarentigia che a me pare una delle parti fondamentali della legge.

Lasciare al capriccio del potere esecutivo lo scioglimento dei Consigli comunali è qualcosa di enorme. Questa teoria noi l'abbiamo sempre combattuta come una teoria reazionaria. Ora, come può la Commissione, la quale dice di avere intenti di libertà, semplicemente perchè il presidente del Consiglio si oppone a consentire a ritirare questa sua proposta? Si tieni fronte ai ministri, signori della Commissione, quando si ha la coscienza d'affermare una cosa buona e giusta. Sarebbe bella che le leggi fossero fatte dai presidenti del Consiglio in base alle loro opinioni personali!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Essi peccano, vi concorrono, perchè debbono metterci la loro firma!

Imbriani. Vi concorrono; ma voi, signor presidente del Consiglio, lo conoscevate qu

sto comma e non vi ci eravate opposto. Sono state altre ragioni quelle che vi hanno determinato. Voi avete sempre sostenuto che sono necessarie le maggiori guarentigie; ora perchè vi siete opposto a ciò che non è altro che una guarentigia?

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Imbriani. Se per sciogliere un Consiglio comunale avrete delle buone ragioni, il parere del Consiglio di Stato non vi deve spaventare, anzi vi deve sorreggere; perchè il Consiglio di Stato è un corpo giurisdizionale costituito in senso interamente conservatore.

Io domando al signor presidente del Consiglio, perchè egli venga adesso ad ostacolare questo comma, senza del quale la legge diventa pessima, non essendovi più alcuna guarentigia.

Sono lieto poi che quell'altra idea strana del prostrarre la gestione dei Commissari Regi d'un anno, sia stata ritirata.

Voci. Non è ritirata!

Imbriani. Ah! La mantenete? Ebbene io vi dico che questo è enorme. Voi venite ad annullare assolutamente i diritti dei Consigli comunali. Mentre parlate di dare guarentigie e libertà, queste guarentigie voi le annullate.

Questi Commissari Regi non li vorrei eppure per un mese. Vorrei che fosse costituito un magistrato, il quale presiedesse alle elezioni, e funzionasse unicamente pel tempo necessario per le elezioni, quando si scioglie un Consiglio comunale.

I Commissari Regi sono le piovre, le callette dei bilanci comunali.

Le sole leggi debbono condurre innanzi cosa pubblica; tutto ciò che è straordinario è fuori del retto regime amministrativo.

Io spero dunque che la Commissione, se non vuole rinnegare se stessa, le sue origini, le sue dottrine, non accetterà che sia soppresso il comma, che riguarda gli scioglimenti dei Consigli comunali, ed il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Voci. A domani, a domani!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. Io veramente non capisco perchè si debba prolungare una discussione di questo genere, e su di un argomento così chiaro e così universalmente consentito.

Quando si diceva «previo il parere favorevole del Consiglio di Stato», la dizione era a me scorretta, perchè ad un corpo

consulente si sarebbe richiesto un parere deliberativo; e questo non può essere. Nelle monarchie temperate ci sono i Consigli deliberanti; ma nelle monarchie costituzionali non ci sono che i ministri responsabili. Ma dicendosi: «Udito il parere del Consiglio di Stato», questo può stare benissimo. È una guarentigia di più.

Le discussioni, che si faranno poi, si faranno meglio, quando il dibattito sarà preceduto dal parere di un corpo consultivo, quale è il Consiglio di Stato.

Quindi mi pare che la soluzione sia facile: resti «udito il Consiglio di Stato» togliendo la parola *favorevole*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Debbo pregare la Camera non di rinviare, ma di deliberare ora questa questione, ed essa può farlo tanto più ragionevolmente, in quanto che io credo che questo articolo proposto dalla Commissione sia assolutamente inaccettabile. Mi rincresce di usare questa parola verso la Commissione, che ha fatto un lavoro che in massima parte ho accettato, ma è inaccettabile perchè la Commissione insiste sulla parola *favorevole*. (*No! no!*)

Quando l'onorevole Pantano ha parlato, ha insistito su questa parola, *favorevole*. Quindi io non posso accettarlo assolutamente.

Ma quand'anche la Commissione rinunzi a questa parola, non posso accettare egualmente l'articolo, perchè, come ho detto prima, questa disposizione non risolve nulla, e tutti gli inconvenienti che oggi si verificano rispetto agli scioglimenti dei Consigli comunali resterebbero presso a poco tali e quali, perchè non sarebbero sufficientemente riconosciute le guarentigie contro gli scioglimenti arbitrari e contro il prolungamento dei poteri dei Regi Commissari e, d'altro lato, non vi sarebbero mezzi sufficienti per poter prorogare in certi casi i poteri dei Regi Commissari oltre il limite dei sei mesi.

Ora, a tutte queste cose non provvedendo l'articolo, io dico che la proposta della Commissione non può essere accettata perchè non risolve niente.

Quindi io vivamente prego la Commissione di ritirarla ed in tutti i casi prego vivamente la Camera di non accettarla.

C'è poi un'altra ragione per cui io prego

la Camera di troncare la discussione. Ed è questa.

Noi vogliamo fare una legge per i sindaci, ma non dobbiamo in questa occasione riformare la legge comunale e provinciale. (*Approvazioni*).

Ci vorrebbe altro! Perchè, sebbene la legge comunale e provinciale sia buona, pure contiene molti inconvenienti e, francamente, quello di cui ci occupiamo non è il principale.

E c'è infine una utilissima ragione per cui prego la Camera di voler troncare questo dibattito: l'ora del tempo e la non dolce stagione.

Pensino che vi sono alcune leggi importantissime che debbono essere discussé. Dobbiamo terminare la discussione delle leggi sulla Sicilia; dobbiamo affrontare il problema militare. (*Oh! oh!*)

Eh! sì. L'ho già detto l'altro giorno; non possiamo uscire dalla questione militare con un aggiornamento della Camera, poichè vi sono questioni di gravissima importanza, delle quali la Camera non può disinteressarsi, a meno di dare pieni poteri al Governo.

Voci. No! no!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Abbiamo altre leggi, per esempio, quella sui lavori e sulle provviste ferroviarie, la quale deve iscriversi nell'ordine del giorno di domani perchè è il complemento del bilancio dei lavori pubblici.

Ora, in queste condizioni colla discussione che ci si propone, dovremo rinviare a domani o dopo domani la discussione dello scioglimento dei Consigli comunali, quando altri problemi ci incalzano. Prego, perciò, la Camera di darmi ragione, e subito perchè sono le otto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Io non posso che ripetere chiaramente questo: per noi l'articolo sta in quanto sia integrale, perchè il parere favorevole del Consiglio di Stato ci sembra una garanzia; tolto il parere favorevole, per noi l'articolo perde la sua importanza. Dunque o la Camera lo voti intero, o lo respinga; noi lo manteniamo intero.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. L'onorevole Salandra insiste nel suo emendamento?

Salandra. Non insisto.

Presidente. Allora verremo ai voti su quest'articolo 268.

Questo articolo non è accettato dal Governo. In altri termini il Governo intende che l'articolo della legge comunale rimanga qual'è. A questo articolo sono stati proposti due emendamenti. Il primo è quello, che è già letto, dell'onorevole Mel. L'onorevole Mel propone che al secondo comma di quest'articolo, ove si parla della durata dei poteri del Regio commissario, invece di dire « fino a sei mesi » si dica « fino ad un anno. »

Viene poi un altro emendamento proposto dagli onorevoli Aprile, Muratori ed altri, quale consiste nel dire « previo parere del Consiglio di Stato » senza la parola « favorevole. »

Verremo ai voti.

L'emendamento al secondo comma, proposto dall'onorevole Mel, non è accettato dal Governo, nè dalla Commissione.

Mel. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, lo ritiro.

Presidente. Rimane dunque l'altro emendamento, il quale anche esso non è accettato dal Governo, nè dalla Commissione. Pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Dobbiamo ora votare l'articolo 268, come è stato proposto dalla Commissione.

Questo articolo non è accettato dal Governo.

Imbriani. Domandiamo la votazione nominale! (*Rumori*).

Presidente. In seguito alla richiesta, che vien fatta dall'onorevole Imbriani, domando se quindici deputati approvino la domanda di votazione nominale.

(*Si alzano più di quindici deputati*).

Presidente. Poichè un numero di deputati maggiore anche di quindici, appoggia la domanda di votazione nominale, si procede alla votazione stessa.

Rileggo l'articolo 268:

« I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

« Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può, con Decreto Reale, essere prorogato sino a sei mesi.

« Lo scioglimento è ordinato per Decreto reale, il quale deve essere preceduto da una deliberazione contenente i motivi del provvedimento.

« Salvo il caso di assoluta e comprovata urgenza, lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali non potrà essere ordinato se previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

« I relativi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati. »

Suardi Gianforte, della Commissione. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Suardi Gianforte, della Commissione. Come appartenente alla minoranza della Commissione, voto contro.

Calleri, della Commissione. Domando di parlare per dichiarare il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Calleri. Facendo parte della minoranza della Commissione, anch'io dichiaro di votare contro.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo proposto dalla Commissione, non accettato dal Governo, di cui ho dato lettura.

Coloro, che lo approvano, risponderanno no; coloro, che non lo approvano, risponderanno no.

Si faccia la chiama.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Presidente. Mi duole di dovere annunziare che la Camera non si è trovata in numero legale.

La seduta termina alle 20.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio Decreto 5 aprile 1891 per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia. (212)

Discussione dei disegni di legge:

3. Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale. (214)

4. Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a fa-

vore della beneficenza ospitaliera in Sicilia. (213)

5. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

6. Avanzamento nei corpi militari della Regia marina. (80)

7. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) *Urgenza*

8. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privativa. (172)

9. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

10. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

11. Sulle tare doganali. (218)

12. Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (76)

13. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche (74) (Approvato dal Senato) *Urgenza*.

14. Disposizioni contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini (249).

15. Aggregazione del Comune di Villasor alla Pretura di Serramanna. (91)

16. Lavori e provviste per le linee in esercizio delle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula. (219)

17. Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione. (262)

18. Modificazione alle legge 1° marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria. (166)

19. Facoltà al Governo di aumentare da lire 3,000 a lire 4,000 il massimo della sovvenzione governativa alle ferrovie concesse dall'industria privata. (258)

Discussione dei disegni di legge:

20. Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge comunale e provinciale sul sindaco elettivo e sulla revoca dei sindaci. (271-348)

21. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 2, n. 5, della legge 23 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali. (279)

22. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

23. Seguito della discussione sulla proposta di legge: Sulle licenze per rilascio di beni immobili. (171)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione

